



Legge Regionale N. 36, 21 novembre 2013 :
"Norme in materia di Agricoltura Sociale"
Art. 5 (Linee guida dell'agricoltura sociale)

LINEE GUIDA

Approvate con DGR n.1724 del 22/12/2014

Linee Guida



Sommario

Elenco Tabelle	3
Elenco Figure	3
Acronimi	3
Allegati modulistica:	4
1. Premessa	5
2. Aziende Agricole Sociali.....	6
2.1 L'Azienda Agricola.....	6
2.2 Le strutture aziendali	6
2.3 L'Imprenditore Agricolo.....	7
2.4 Imprenditore Agricolo nelle società di cooperative	8
2.5 Le altre forme di Imprenditore Agricolo.....	10
2.5.1 L'Imprenditore Agricolo Professionale	10
2.5.2 L'attribuzione alle società della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).	11
2.5.3 Il coltivatore diretto.....	11
2.5.4 Imprese familiari.....	11
2.6 Misure per l'imprenditoria giovanile - Il primo insediamento.....	12
2.7 Requisiti tempo - lavoro e reddito.....	13
2.8 Domande volte ad ottenere la qualifica di IAP: procedure.	13
2.9 Il Lavoro nel settore Agricolo.....	14
2.10 Ulteriori forme di intesa tra "agricoltura" e "sociale"	15
3. Agricoltura Sociale: connessione e prevalenza	16
4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari	18
5. La rete dell'agricoltura sociale in Liguria	19
5.1 Che tipo di rete intendiamo realizzare	19
5.2 La Regione Liguria: coordinamento e promozione della rete	20
6. Gli Operatori dell'Agricoltura Sociale.....	21
7. Il Piano delle Attività Agricole Sociali (P.A.A.S.)	22
7.1 Chi predispone il Piano	22
7.2 La Commissione di Valutazione regionale	23
8. L'iscrizione al Registro Regionale AAS	24
8.1 Procedura di Iscrizione al RRAAS	24
fase 1. Domanda.....	24
fase 2. Ricezione Domanda.....	25
fase 3. Istruttoria Domanda c/o Ispettorato Agricoltura	25
fase 4. Istruttoria Domanda c/o Commissione di Valutazione Regionale	25
fase 5. Iscrizione al Registro Regionale.....	25
fase 6. Notifica di Iscrizione	25
9. Il Registro Regionale delle AAS	27
10. Servizi e Attività in Agricoltura Sociale.....	28
EDUCAZIONE E FORMAZIONE - INCLUSIONE LAVORATIVA	28
PERCORSI D'INCLUSIONE SOCIALE ED ACCOGLIENZA	31
ATTIVITA' E TERAPIE ASSISTITE	34
AREE VERDI A GESTIONE SOCIALE.....	38
10.1 Agricoltura Sociale nella polifunzionalità agricola.....	40
10.2 Coesistenza tra Agricoltura Sociale - Agriturismo - Fattorie didattiche.....	43
11. Aggiornamento delle LINEE GUIDA	45
<i>ALLEGATO 1 _ Facsimile domanda di iscrizione.....</i>	<i>46</i>
<i>ALLEGATO 2 _ Tabelle ettaro coltura</i>	<i>47</i>
<i>ALLEGATO 3 _ Il Piano delle Attività Agricole e Sociali (PAAS).....</i>	<i>48</i>
<i>ALLEGATO 4 _ Attuale distribuzione dei Distretti Socio Sanitari in Regione Liguria.....</i>	<i>52</i>

Elenco Tabelle

Tabella 1: Requisiti di IA nelle cooperative.	10
Tabella 2: Requisiti di IA nelle società.	11
Tabella 3: Riepilogo delle condizioni di Imprenditore agricolo.	12
Tabella 4: Sedi provinciali della Regione Liguria - Ispettorato Agrario.	14
Tabella 5: Tipologie contrattuali vigenti nel settore agricolo.	14
Tabella 6: Aree professionali, qualifiche e livelli del lavoro agricolo.	15
Tabella 7: Retribuzioni medie indicative nel settore agricolo.	15
Tabella 8: Campi informativi del Piano delle Attività Agricole Sociali.	22
Tabella 9: Alcuni caratteri a confronto tra Agriturismo ed Agricoltura Sociale.	43
Tabella 10: Possibili elementi comuni tra Agriturismo e Agricoltura Sociale.	44

Elenco Figure

Figura 1: Funzioni del Distretto Socio Sanitario	18
Figura 2: Schema del processo completo di attivazione di una Azienda Agricola Sociale.	24
Figura 3: Schema delle operazioni on line di Iscrizione al RRAAS	26
Figura 4: Schema del Filone Educazione e Formazione-Inclusione Lavorativa in Azienda Agricola.	40
Figura 5: Filone delle Attività e Terapie Assistite. Tali attività divengono potenziale servizio della AAS previa acquisizione della Qualifica di "Fattoria Didattica".	41
Figura 6: Filone delle Aree Verdi a Gestione Sociale.	41
Figura 7: Possibili configurazioni formali della Azienda Agricola polifunzionale.	44

Acronimi

AA	Azienda Agricola
AAS	Azienda Agricola Sociale
AS	Agricoltura Sociale
AtAs	Attività Assistita
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CD	Coltivatore Diretto
CL	Contratto di Lavoro
CU	Comunicazione Unica
ERAAS	Elenco Regionale Aziende Agricole Sociali
IA	Imprenditore Agricolo
IAP	Imprenditore Agricolo Professionale
LG	Linee Guida
LGAS	Linee Guida Agricoltura Sociale
OAS	Operatore Agricoltura Sociale
PA	Pubblica Amministrazione
OAUR	Organismo Associativo Unitario di rappresentanza del III

	Settore
PAAS	Piano delle Attività Agricole Sociali
RRAAS	Registro regionale Aziende Agricole Sociali
SCIA	Segnalazione Certificata di Inizio Attività
TeAs	Terapia Assistita
TTAS	Tavolo Territoriale Agricoltura Sociale

Allegati modulistica:

n. Allegato	Tipologia
ALLEGATO 1	Modello di domanda per il riconoscimento di Azienda Agricola Sociale
ALLEGATO 2	Estratto Tabella Ettaro Coltura
ALLEGATO 3	Modello Piano Attività Agricole Sociali
ALLEGATO 4	Cartografia dei Distretti Socio Sanitari della Regione Liguria

Hanno contribuito alla realizzazione del documento:

Barichello Roberto
 Balzini Valerio
 Basso Claudio
 Bazzano Nadia
 Berettieri Antonella
 Biondi Dino
 Burlando Raffaella
 Capurro Marco
 Catzeddu Cinzia
 Clavarino Alessandro
 Conni Filippo
 De Astis Vittoria
 Deplano Rita
 Fierro Francamaria
 Gallinotti Luisa
 Gorgoni Antonio
 Grossi Paola
 Hampe Claudio
 Jannone Riccardo
 Kunitz Anna
 La Rocca Maurizio
 Lidonnici Elisa
 Maimone Marcello
 Manca Anna
 Mortello Daniela
 Pozzo Laura
 Rotta Fabio
 Schiaffino Sergio
 Serra Federica

1. Premessa

Le linee guida previste all'Art. 5 della l.r.36/2013, sono state realizzate tenendo conto dell'esigenza di fornire risposte ai “quesiti” sia del mondo "agricolo" che di quello "sociale”.

Tali linee guida definiscono e specificano nuovi ambiti di attività "polifunzionale" per il mondo agricolo, traguardando anche strumenti incentivanti di natura finanziaria che, già richiamati dalla stessa l.r., s'identificano nei programmi sostenuti dai fondi strutturali comunitari (PSR-FEASR, FSE), ed eventuali altri programmi comunitari (a es. Programmi di Cooperazione Transfrontaliera). E' proprio in tali ambiti, attenti alle loro regole applicative, che dovranno essere ricercati gli strumenti finanziari in grado di accompagnare e sostenere lo sviluppo di un segmento di attività assai promettente.

Le linee guida si presentano elencando i temi oggetto d'interesse e indicati dalla l.r. 36/2013.

Ogni tema è affrontato attraverso una preliminare sintesi organica degli aspetti peculiari a cui fanno seguito, nel caso, approfondimenti: tale formula si è ritenuta utile per non appesantire la lettura del documento che ha come scopo principale l'attivazione ponderata di una nuova attività rivolgendosi ad un pubblico assai eterogeneo.

Gli approfondimenti, costituiti prevalentemente da richiami legislativi e/o esempi di possibili situazioni, consentono di poter riunire in un unico documento l'intera dotazione informativa necessaria.

2. Aziende Agricole Sociali

Un'Azienda Agricola Sociale, per essere riconosciuta tale ai sensi della l.r. 36/2013, deve essere identificabile preliminarmente attraverso la presenza di un'AZIENDA AGRICOLA e di un IMPRENDITORE AGRICOLO.

2.1 L'Azienda Agricola

Nel codice civile l'Azienda (art. 2135) è così definita: “.. complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”.

L'Azienda è quindi un'unità oggettiva che deriva dalla combinazione elementare dei fattori produttivi (Terra, Lavoro e Capitale).

Definizione di azienda agricola, forestale e zootecnica

L'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore e cioè persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.

(ISTAT, Censimento generale dell'agricoltura, 2000).

Terra (o Capitale Naturale)

S'identifica come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) quella effettivamente utilizzata per le produzioni al netto di tare e incolti permanenti.

Lavoro

Definizione di lavoro agricolo (ISTAT, Censimento generale dell'agricoltura, 2000): I lavori agricoli sono quelli che contribuiscono al conseguimento della produzione agricola, forestale e zootecnica, ad eccezione dei lavori domestici (pulizia dell'abitazione, preparazione dei pasti per la famiglia, ecc.). Sono considerati lavori agricoli, purché effettuati dalla manodopera aziendale, la direzione e la sorveglianza dei lavori, l'organizzazione e la gestione aziendale, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti nonché la manutenzione di fabbricati, macchine ed impianti ed il trasporto per conto dell'azienda. Sono esclusi i lavori effettuati dalla manodopera aziendale presso altre aziende agricole, e i lavori di stoccaggio, condizionamento, trasformazione, vendita e trasporto dei prodotti di altre aziende. E' esclusa la manodopera fornita da imprese di esercizio e noleggio di mezzi meccanici, da imprese industriali o a titolo di aiuto reciproco.

Capitale

I capitali investiti in un'azienda agraria possono essere suddivisi in due categorie: capitale fondiario e capitale agrario.

Il capitale fondiario è costituito dalla terra e dai miglioramenti fondiari (viabilità, canali, rete scolante,...). È un capitale fisicamente immobile. Il capitale agrario è costituito dai mezzi produttivi fisicamente mobili che vengono utilizzati al fine di ottenere la produzione (capitale di scorta, capitale di anticipazione)

Il modo in cui, la possibile combinazione tra i tre fattori produttivi, viene ad essere espletata, coinvolge una attività soggettiva che si identifica con l'Impresa (art. 2082 del CC): è definito imprenditore chi esercita professionalmente una “attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi.

L'identificazione di un'azienda agricola è condizione preliminare e fondamentale all'esercizio dell'Agricoltura Sociale; l'azienda agricola deve essere organizzata sotto forma di Impresa Agricola.

2.2 Le strutture aziendali

Sono rappresentate dal novero delle costruzioni, dei manufatti e delle sistemazioni (per il contenimento, raggiungimento, difesa ecc... dei terreni) presenti nella azienda agricola. Ai fini della L.R. 36/2013, i *requisiti delle strutture aziendali*, in particolare di quelle direttamente connesse all'esercizio delle attività di "agricoltura sociale", devono intendersi:

- la piena disponibilità d'uso;

- il loro utilizzo nell'ambito delle attività previste;
- l'agibilità;
- Prescrizioni particolari previste da regolamento Comunale anche in relazione alle utenze.

Ruolo delle strutture aziendali è prioritariamente quello di assicurare il funzionamento dell'impresa agricola per le sue finalità di produzione, allevamento, trasformazione finalizzata alla commercializzazione. In subordine a tale destinazione le strutture aziendali disponibili possono essere destinate, mantenendo il requisito agricolo, a funzioni proprie delle così dette attività connesse riscontrabili nella "multifunzionalità".

In materia di strutture agricole aziendali, a destinazione connessa a quella agricola principale, fa di sicuro riferimento quanto ad oggi codificato in materia di Agriturismo e di Locali Polifunzionali. A tali disposizioni si rimanda per una particolare e specifica lettura:

- [DGR n. 1286 del 26/10/2012](#) "Modalità di applicazione della multifunzionalità nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti alimentari aziendali da parte delle aziende agricole liguri e requisiti igienico sanitari dei locali polifunzionali";
- [Modifiche alla DGR 1443/2012](#) "Disposizioni di attuazione per l'attività agrituristiche di cui alla l.r. 37/2007 ss. mm.ii"
- [DGR n. 1181/2013](#) "Approvazione "Linee guida riguardanti la macellazione a domicilio di ovini e caprini per consumo domestico privato e relativi controlli igienico sanitari".

Approfondimenti

Il rimando integrale alle specifiche norme in riferimento all'Agriturismo e ai Locali Polifunzionali richiede alcune specificazioni:

- 1) le norme sopra riportate offrono una serie di riferimenti procedurali, parametrici e di qualificazione tali da indirizzare ed orientare l'azienda agricola circa i requisiti previsti al fine di poter apprestare i luoghi ritenuti necessari allo svolgimento della attività agricole – sociali;
- 2) secondo la prima impostazione delle Linee Guida, i locali - spazi abilitati a servizi ed attività annoverate ed ammesse nell'agriturismo possono essere "tal quali" autorizzati per la realizzazione delle attività previste nel Piano di Attività AS proposto dalla Azienda. Questo li elencherà in dettaglio definendo per ognuno di essi se rientrano o meno nella autorizzazione agrituristiche indicando, nel caso rientrino, le distinte modalità d'uso;
- 3) nel caso di adeguamento dei locali esistenti a scopi e funzioni agrisociali, le norme indicate offrono un ampio spettro di possibilità (non esaustivo se riferite alle specifiche attività sociali meglio descritte di seguito), di intervento urbanistico che risultano pertanto confermate anche per tale materia. Tuttavia le procedure urbanistiche avviate nel caso dall'azienda, potranno trovare, nella fase di valutazione da parte dei competenti uffici Comunali, specifiche prescrizioni purché non limitative e restrittive rispetto a quanto reso possibile dalle norme citate.
- 4) qualunque trasformazione edilizia in ambito aziendale, finalizzata ad usi agricoli – sociali, non costituisce, al pari di quanto indicato per l'agriturismo, variazione di destinazione d'uso dei locali-fabbricati interessati;
- 5) qualunque azione di modifica / adeguamento dei fabbricati aziendali a scopi agricoli sociali, potranno essere autorizzati previa iscrizione dell'azienda al Registro regionale delle Aziende Agricole Sociali.
- 6) Per le opere di intervento sui fabbricati queste potranno utilizzare la procedura della **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, che consente la possibilità di realizzare le opere a far tempo dalla data di sua presentazione, purché rientrino tra quelle previste dalla procedura semplificata così come individuate dalla [l.r. 10/2012](#).

2.3 L'Imprenditore Agricolo

L'art. 3 della l.r. 36/2013 individua come elemento esclusivo per l'individuazione di una Azienda Agricola Sociale l'esistenza di una Azienda Agricola condotta da un Imprenditore Agricolo inteso ai sensi del Codice Civile (art. 2135).

Secondo l'art 2135 del Codice Civile, come modificato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5

marzo 2001, n. 57”) è imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Tale definizione vale sia per le persone fisiche sia per le persone diverse da quelle fisiche (società di persone, società di capitali, società cooperative). L'imprenditore agricolo definito dal Codice Civile rappresenta la figura più “semplice” d'imprenditore operante in agricoltura.

Al fine di poter attribuire ad un soggetto la qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi del Codice Civile - in base alla definizione stessa del concetto di imprenditorialità - il soggetto deve produrre per la commercializzazione (considerando anche possibile la trasformazione) e non per autoconsumo. L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di Partita I.V.A. per l'attività agricola, ed essere iscritto al Registro delle Imprese. L'iscrizione al registro delle Imprese non è obbligatoria per gli Imprenditori Agricoli di cui all'art. 35, comma 4 primo periodo, del DPR 26/10/1992 n. 633 con volume di affari inferiore a 7.000,00 EURO così confermato dall'art. 2 della L. n. 77 del 25/03/1997.

Il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), titolare di Partita IVA per l'attività agricola, eventualmente iscritto al registro delle Imprese Agricole e all'INPS, può essere considerato Imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

Il possesso dei requisiti di Imprenditore agricolo non è comunque di per sé sufficiente per l'accesso a tutte le agevolazioni previste per il settore agricolo dalle varie normative nazionali. Molte di tali agevolazioni (successione, compravendita, concessioni edilizie, ecc....) sono infatti riservate alle figure professionali di seguito descritte.

Va evidenziato che, per la legislazione europea, non sono attività agricole la selvicoltura, l'acquacoltura – anche in acque interne – e una parte considerevole delle attività che l'art. 2135 del c.c. considera “attività connesse”. Esistono comunque, nell'ambito dei fondi europei, forme di finanziamento specifiche anche per gli investimenti nella selvicoltura, nell'acquacoltura e nelle attività connesse, sia pure a condizioni generalmente meno favorevoli rispetto agli investimenti nelle attività agricole vere e proprie.

2.4 Imprenditore Agricolo nelle società di cooperative

Il requisito di Imprenditore agricolo se riferito alla persona fisica risulta immediatamente individuabile secondo le chiare indicazioni di cui sopra. Cosa diversa estendere il requisito descritto dal art. 2135 CC alle figure societarie con particolare riferimento alle cooperative.

Rientrano nella definizione generale di Imprenditore Agricolo le Società Cooperative, come altre forme societarie, che conducono in proprietà o a diverso titolo di godimento un'azienda agricola esercitando attività di coltivazione, allevamento di animali, selvicoltura.

Da notare che, ai fini dell'accesso ai fondi europei per l'agricoltura, solo le cooperative di Conduzione possono essere considerate come imprese agricole vere e proprie. Le altre forme di cooperative possono rientrare nella cosiddetta agro-industria (se trasformano e/o commercializzano prodotti agricoli) o come imprese commerciali o di servizi, a seconda del tipo di investimento che intendono realizzare.

Esaminando le forme "imprenditoriali" che caratterizzano il Terzo Settore quella più diffusa è stata introdotta dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 che individua la così detta *cooperativa sociale* come un particolare tipo di società cooperativa. Le cooperative sociali gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (Tipo A), oppure attività di vario genere, finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate (Tipo B), tra cui anche quelle agricole.

Esistono infatti cooperative che oltre ad avere il riconoscimento agricolo possiedono, contemporaneamente, anche quello "sociale" così come previsto dalla L. 381/1991. Tale doppio riconoscimento (e doppia iscrizione ai relativi albi) deriva dal fatto che oltre alle attività agricole prevalenti tali cooperative hanno almeno il 30% dei lavoratori dipendenti (siano essi soci lavoratori che dipendenti non soci) appartenenti alle categorie "svantaggiate". Anche per tali cooperative sono fatte salve tutte le precedenti indicazioni che garantiscono di fatto i requisiti base previsti da l.r. 36/2013.

Sempre nel mondo del Terzo settore compare anche l'**impresa sociale**, che nell'ordinamento giuridico italiano, identifica tutte quelle imprese private, comprese le società cooperative, in cui l'attività economica d'impresa principale è stabile e ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale. Tali sono i beni o i servizi che ricadono nei settori tassativamente indicati dal d.lgs. 155/2006 tra i quali non compare l'agricoltura.

Anche per le imprese del Terzo Settore l'agricoltura sociale può rappresentare ambito di possibile evoluzione e sviluppo. Per tale motivo le linee guida prevedono, per le imprese che svolgono attività nell'ambito Terzo settore e che intendono sviluppare progetti di agricoltura sociale, una doppia modalità di iscrizione al Registro Regionale delle Aziende Agricole Sociali e precisamente:

Mod.1 _

In agricoltura è prassi riconoscere l'iscrizione temporanea con previsione di acquisire i requisiti richiesti entro i 18 mesi dall'insediamento. Adottando

tale criterio le Cooperative sociali di tipo A e B avranno 18 mesi di tempo per adeguarsi a diventare una cooperativa mista agricola/sociale con doppio riconoscimento della azienda agricola da raggiungersi (almeno nei parametri minimi della 1/2 ULU) nel medesimo tempo. Tale possibilità viene definita di iscrizione subordinata e completata nei particolari procedurali più avanti nel capitolo dedicato. Da tale procedura è esclusa l'impresa sociale fino a nuova interpretazione e modifica della norma di riferimento.

Il settore agricolo presenta una serie di tipologie diverse di cooperative in particolare (D.M. 23 giugno 2004 che istituisce anche i rispettivi albi nazionali):

Cooperative di Conduzione:

Nelle Cooperative di conduzione l'oggetto sociale è costituito dalla conduzione di una azienda agricola che può essere di proprietà della cooperativa o dei soci o detenuta dalla società in godimento. L'elemento qualificante è dato dallo svolgimento in comune della attività agricola da parte dei soci a cui possono anche aggiungersi lavoratori dipendenti.

Cooperative di Servizi:

Le Cooperative di Servizi sono dotate di strutture, macchine ed attrezzature per fornire vari tipi di servizio ai propri soci:

- lavorazioni conto terzi dei terreni
- lavorazioni dei prodotti senza vendita
- assistenza tecnica
- assistenza contabile

Cooperative di Trasformazione Prodotti Agricoli:

Le cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli rappresentano il gruppo più importante tra le cooperative agricole (cantine sociali, oleifici sociali, stalle sociali, caseifici sociali, confezionamento di miele conferito). I Soci conferiscono la materia prima per la trasformazione, La Cooperativa provvede alla trasformazione e vendita del prodotto finito. La Liquidazione dei Soci avviene con il criterio dei Costi/Ricavi.

Cooperative di Commercializzazione:

Le Cooperative di commercializzazione si distinguono in Cooperative di Acquisto se operano nell'acquisto dei mezzi di produzione (concimi, antiparassitari, mangimi, ecc., materiali ed attrezzature per l'apicoltura) e in Cooperative di Vendita quando effettuano la vendita dei prodotti (es. miele) sia all'ingrosso che al dettaglio fino a raggiungere il consumatore. Spesso le Cooperative Commerciali sono sia di Acquisto che di Vendita

Mod2 _

E' la possibilità più drastica, comunque senza particolari delimitazioni, che prevede la creazione di un nuovo ramo di impresa dedicato esclusivamente alla agricoltura sociale.

tipo	Forme di impresa	I.A. ai sensi del 2135 CC	p.iva	Iscr. CCIAA	INPS	Iscrizione immediata al Reg. R. AAS	NOTE
1	Cooperative di Conduzione	SI	SI	SI	SI	SI	L'iscrizione risulta ovviamente sempre subordinata alla valutazione della Commissione Regionale circa i contenuti del PAAS
2	Cooperative di Trasformazione Prodotti Agricoli	SI	SI	SI	SI	SI	
3	Cooperative di Servizi	SI	SI	SI	SI	SI	
4	Cooperative Commerciali	SI	SI	SI	SI	SI	
5	Cooperative Forestali (di qualunque tipologia)	SI	SI	SI	SI	SI	
6	Cooperativa Agricola (di Conduzione) Sociale	SI	SI	SI	SI	SI	
7	Cooperativa Forestale (di Conduzione) Sociale	SI	SI	SI	SI	SI	
8	Cooperativa Sociale di tipo A, B e Impresa Sociale.	NO	SI non agricola	SI non agricola	SI non agricola	NO	Tali tipologie di impresa interessate direttamente ad iniziative agricole/sociali hanno due possibilità di azione:
	Modalità 1 Formula transitoria (solo per Cooperative sociali di Tipo A e B)	Convergenza verso la tipologia 6 o 7		SUBORDINATA		A seguito di presentazione di un adeguato Piano di sviluppo aziendale (che dimostra l'organizzazione e la costituzione di una Azienda Agricola) e di PAAS la tipologia 6 può essere iscritta transitoriamente per un periodo non superiore ai 18 mesi.	
	Modalità 2 Formula immediata consentita a tutte le forme di impresa sociale	Costituzione di nuova tipologia societaria		SI		La tipologia 6 realizza una separazione di ramo societario realizzando una vera e propria cooperativa agricola di tipo 1-2-3-4-5 o 6	

Tabella 1: Requisiti di IA nelle cooperative.

2.5 Le altre forme di Imprenditore Agricolo

Vengono di seguito elencate e descritte altre figure di Imprenditore agricolo che oltre a soddisfare i requisiti minimi "imprenditoriali" richiesti per l'esercizio della Agricoltura Sociale, si caratterizzano per ulteriori requisiti richiesti per fruire di agevolazioni (fiscali, tributarie, amministrative ecc.) previste dalla legislazione nazionale.

2.5.1 L'Imprenditore Agricolo Professionale

Nella Legislazione Italiana si è venuta a definire una ulteriore specificazione all' IA. con il **D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99**, successivamente modificato dal **D. Lgs. 15 giugno 2005, n. 101** (in vigore dal 30 giugno 2005), ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell' **"imprenditore agricolo professionale (IAP)"**, che ha sostituito la previgente figura di *"imprenditore agricolo a titolo principale"*, al fine dell'applicazione della normativa relativa al settore agricolo. Lo IAP è *"colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di*

società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.

Per l'imprenditore operante nelle **zone svantaggiate** previste dall'art. 17 del Regolamento UE n. 1257/1999 i requisiti elencati sono ridotti del **25%**. L'accertamento del possesso della qualifica di IAP è effettuato dalle Regioni, fatta in ogni caso salva la facoltà dell'INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del DPR 7/12/2001 n. 476.

All'imprenditore agricolo professionale (persona fisica) se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono riconosciute agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla norma vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

2.5.2 L'attribuzione alle società della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

L'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. n. 99/2004 ha previsto le seguenti condizioni:

<i>TIPOLOGIA SOCIETA'</i>	<i>ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI</i>
SOCIETA' DI PERSONE	Almeno un socio deve possedere qualifica di IA. Per le SAS la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.
SOCIETA' IN ACC. SEMPLICE	Almeno un socio accomandatario deve essere imprenditore agricolo professionale
SOCIETA' COOPERATIVE	Almeno un socio amministratore deve possedere la qualifica di IAP *
SOCIETA' DI CAPITALI	Almeno un amministratore deve possedere la qualifica di IAP.

Tabella 2: Requisiti di IA nelle società.

*Con D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 101 (in G.U. n. 137 del 15.6.2005), in vigore dal 30 giugno 2005, sono state modificate alcune tra le disposizioni del d. lgs. 29 marzo 2004 n. 99, in tema di imprenditore agricolo professionale (IAP), sopra illustrate. In particolare: - per le società cooperative, è stata eliminata la previsione (già art. 1, comma 3, lett. b), del d. lgs. n. 99/2004) secondo cui " nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale".

2.5.3 Il coltivatore diretto

La legislazione speciale definisce Coltivatore Diretto il soggetto che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo (leggi n. 604/54, 454/61, 590/65, 203/82 e successive modifiche ed integrazioni, fino al recente Decreto Legislativo 228/2001).

La figura del coltivatore diretto è quindi riferita sia a requisiti di carattere soggettivo sia al fabbisogno lavorativo del fondo aziendale (diversamente dal concetto di imprenditore agricolo e di imprenditore agricolo professionale che è riferito a requisiti di carattere esclusivamente soggettivo)

Il coltivatore diretto è un imprenditore agricolo che si avvale esclusivamente o prevalentemente di manodopera familiare, mentre "l'imprenditore agricolo conduttore" si avvale prevalentemente di manodopera salariata. Si precisa che la qualifica di coltivatore diretto è riconosciuta anche al coadiuvante collaboratore nell'impresa familiare agricola della quale sia titolare un altro familiare (a differenza di quanto avviene nell'impresa familiare artigianale o commerciale, la dottrina agraria configura l'impresa familiare in agricoltura come ipotesi di "co-impresa") o come nel caso in cui sia socio di una società agricola, alla quale compete la titolarità dell'azienda agricola.

Il coltivatore diretto è tenuto, come ogni imprenditore agricolo, all'iscrizione al registro delle Imprese qualificandosi come tale e quindi come piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 CC.

2.5.4 Imprese familiari

Se una pluralità di soggetti, nel caso specifico legati da vincolo di parentela o affinità, gestiscono insieme l'impresa agricola e sono cointestatari di Partita IVA, si realizza una conduzione dell'impresa in forma di società ed i requisiti sono riferiti alla società di persone nella forma della società semplice.

Se l'impresa è intestata a una persona fisica, ma in essa collaborano i familiari (iscritti quali unità attive presso l'INPS come coadiuvanti se il titolare è coltivatore diretto, o privi di posizione previdenziale agricola, in caso il titolare non sia cd iscritto all'INPS) l'impresa si qualifica come individuale.

Figura Professionale	Tempo Lavoro	Reddito da Lavoro	Ampiezza min. az. (gg. lav.)	Iscrizione INPS	Iscrizione CCIAA	P. IVA
PERSONE FISICHE						
I.A. ex art. 2135 CC	-	-	-	Si (eccetto Cat. esenti)	Si	Si (eccetto Cat. esenti)
I.A.P. zona non svantaggiata	almeno 50%	almeno 50%	104 gglav	Si	Si	Si
I.A.P. zona svantaggiata	almeno 25%	almeno 25%	104 gglav	Si	Si	Si
Coltivatore Diretto	100%	100%	104 gglav	Si	Si	Si
PERSONE DIVERSE DA QUELLE FISICHE						
Società di persone	Almeno 1 socio deve essere IAP			Si	Si	Si
Società in accomandita	Almeno 1 socio accomandatario deve essere IAP					
Società di capitali	Almeno 1 amministratore, deve essere IAP					
Società cooperative	Almeno 1 socio, che sia anche amministratore, deve essere IAP					

Tabella 3: Riepilogo delle condizioni di Imprenditore agricolo.

2.6 Misure per l'imprenditoria giovanile - Il primo insediamento

Una delle misure d'incentivazione più efficiente nell'ambito dei così detti Piani di Sviluppo Rurale sono stati e saranno i così detti fondi regionali per l'**imprenditoria agricola** destinati ai **giovani imprenditori** che desiderano avviare **nuove imprese** nel settore agricolo.

A titolo di esempio si riportano le condizioni previste nella Misura 112 del PSR 2007-2013; per beneficiare delle agevolazioni, i soggetti, al momento della presentazione della domanda, dovevano possedere i seguenti requisiti:

- A) età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 non ancora compiuti;
- B) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- C) residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
- D) presentazione un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola
- E) competenza e conoscenza professionale, secondo quanto stabilito dalla Misura "Insediamento di giovani agricoltori" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione di localizzazione dell'iniziativa. Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non possieda l'adeguata competenza e conoscenza professionale, è concesso un periodo non superiore a 36 mesi (18 mesi per la LIGURIA), a decorrere dalla data in cui è stata assunta la decisione individuale di concessione dell'aiuto, per acquisirla tramite le azioni previste e descritte nel piano aziendale di cui alla lettera D), a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale stesso¹;
- F) qualifica professionale (IAP/coltivatore diretto) ovvero richiesta di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) alla Regione competente ai sensi dell'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 e relativa iscrizione nella gestione previdenziale **da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda**; in difetto, il giovane è tenuto a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti **entro 3 mesi** dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni, **a pena di decadenza**; 3

G) conduzione, per la prima volta, in qualità di titolare/legale rappresentante, di:

G.1. impresa individuale che, al momento della presentazione della domanda ovvero, in difetto, **entro 3 mesi** dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni, **a pena di decadenza**, risulti:

- a) titolare di partita IVA;
- b) iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio

oppure

G.2. società agricola (di persone, capitali ovvero cooperative) che, al momento della presentazione della domanda, risulti:

- a) titolare di partita IVA;
- b) iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- c) avere per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- d) indicare "società agricola" nella ragione sociale o nella denominazione sociale;
- e) avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;
- f) essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti.

2.7 Requisiti tempo - lavoro e reddito

Dopo l'emanazione del D.Lgs. n. 99/2004 è stato approvato un nuovo provvedimento in materia, che ha completato e corretto alcuni aspetti della disciplina concernente l'imprenditore agricolo professionale e società agricola; si tratta del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 rubricato *"ulteriori disposizioni per la modernizzazione dell'agricoltura"*.

Il decreto semplifica, specialmente per le società di capitali, le modalità per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale necessaria per poter usufruire delle citate agevolazioni tributarie. Il nuovo provvedimento introduce in sintesi le seguenti novità.

1. L'attività svolta dagli amministratori di società di capitali che operano nel settore agricolo è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; quindi se l'amministratore unico o un componente del consiglio di amministrazione dedica **almeno la metà del proprio tempo lavorativo** a tale carica e ricavi **almeno la metà del proprio reddito di lavoro**, raggiunge i requisiti previsti dall'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004. A seguito della acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale da parte dell'amministratore scattano le condizioni affinché tale qualifica sia acquisita anche dalla società.

2. Scatta la limitazione secondo la quale una persona può far acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale **ad una sola società**. Nulla vieta che il socio o l'amministratore abbia una posizione propria come impresa individuale.

3. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica socio di società di persone, o amministratore di società di capitali, ha **l'obbligo dell'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura**; quindi gli amministratori di società di capitali dovranno abbandonare la gestione della "collaborazione coordinata e continuativa".

4. Le **agevolazioni fiscali** possono essere richieste anche da soggetti privi della qualifica a condizione che abbiano presentato domanda di riconoscimento presso gli uffici regionali dell'agricoltura e siano iscritti nella apposita gestione INPS; la qualifica definitiva dovrà essere documentata entro 24 mesi. Quest'agevolazione è veramente apprezzabile in quanto consente a chiunque di avviare una attività agricola ed ottenere immediatamente le agevolazioni fiscali previste per gli imprenditori agricoli professionali.

In sintesi:

- a) i nuovi parametri per avvalorare la figura dello IAP devono impegnare l'imprenditore professionalmente, per le attività agricole di cui all'articolo 2135 C.C., per un tempo-lavoro di almeno il 50%, nonché determinare il conseguimento di un ricavo reddituale complessivo, dall'esercizio delle citate attività, di almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro;
- b) questi parametri sono ridotti al 25% per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate;
- c) l'accertamento del possesso dei requisiti spetta alle Regioni; è fatta salva la facoltà dell'INPS di svolgere, ai fini previdenziali, ulteriori verifiche.

2.8 Domande volte ad ottenere la qualifica di IAP: procedure.

La procedura è di competenza della Regione Liguria.

Il soggetto interessato presenterà la domanda secondo il modello allegato. La domanda viene presentata alla sede dell'Ispettorato Agrario Regionale competente per territorio, ovvero quello dove l'azienda agricola ha la sede legale come risulta dall'iscrizione al registro delle Imprese Agricole (Sezione del Registro Imprese tenuto dalle CCIAA). Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, le richieste che non riguardano specificamente quanto previsto dai regimi di esenzione stabiliti

Gli ulteriori chiarimenti dell'INPS e l'iscrivibilità in carenza dei requisiti

L'INPS, con la **Circolare n. 48 del 24 marzo 2006**, ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti previdenziali a seguito dell'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

Al comma 5-bis, dell'art. uno, del d.lgs. n. 99/2004, così come sostituito dall'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, si afferma, infatti, che ***l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.***

L'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 99/2004 ha attribuito alle Regioni la competenza ad accertare, a tutti gli effetti - compresi quelli previdenziali - il possesso dei requisiti necessari per ottenere la qualifica di IAP.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del DPR n. 476/2001. I soggetti interessati all'iscrizione nella gestione previdenziale devono presentare all'INPS, unitamente alla relativa richiesta, il certificato regionale relativo al possesso dei requisiti di legge.

dall'articolo 21 e 22 della tabella allegato B al predetto D.P.R. sono soggette all'imposto di bollo nell'importo fissato dalla norma vigente.

L'imprenditore si considera che operi in zone svantaggiate quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- Il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- Almeno il 50% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) aziendale è compresa all'interno dell'area svantaggiata.

L'elenco dei comuni con il territorio così classificato corrisponde a quello definito svantaggiato ai sensi della direttiva CEE 268/1975 e ss. mm. ii. (l'elenco è consultabile anche sul sito internet della Regione Liguria alla sezione territorio ambiente e infrastrutture > zone montane). Il riconoscimento della qualifica ha valore su tutto il territorio nazionale. La domanda deve essere corredata della documentazione obbligatoria indicata nella stessa, ritenuta indispensabile per l'espletamento della fase istruttoria.

E' indispensabile che le imprese agricole singole e associate nella quale il richiedente la qualifica svolge la sua attività, siano titolari di partita IVA con campo di attività nel settore agricolo ed iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese. Le cooperative agricole devono essere altresì iscritte all'Registro delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive di cui al D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Registro delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs 17 gennaio 2003, n. 6".

Per le richieste che prevedono esplicitamente la necessità di iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale dell'INPS, tale condizione deve essere necessariamente posseduta dallo IAP al momento della domanda.

L'attestazione di IAP, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, ha validità per l'anno fiscale in cui è stato rilasciato.

Ispettorato Agrario di GE	Ispettorato Agrario di IM	Ispettorato Agrario di SP	Ispettorato Agrario di SV
Viale Brigate Partigiane 2 - 7° P Telefono: 010.548.4515- 554 Fax: 010.999.555.00	Viale Matteotti 50 Telefono: 0183.297.999 Fax: 0183.296.489	Via XXIV Maggio 3 Telefono: 0187.770.441 Fax: 0187.211.57	Corso Italia 1 - 4° piano Telefono: 019.805.823 Fax: 019.801.304

Tabella 4: Sedi provinciali della Regione Liguria - Ispettorato Agrario.

2.9 Il Lavoro nel settore Agricolo

Il fine ultimo della "formazione", ancor più rafforzato dagli obiettivi della recente politica comunitaria (vedi Europa 2020), è quello di avviare e qualificare il mondo del lavoro. E' chiaro che l.r. 36/2013 ha come orizzonte di riferimento l'agricoltura nel suo insieme, pertanto è utile capire a che tipologie di lavoro occorre fare riferimento. Anche in agricoltura la costituzione di un rapporto di lavoro avviene sulla possibilità di assunzione di operai agricoli a tempo determinato (per lavori stagionali o a termine) o indeterminato (senza scadenza in termini temporali):

Tipologia	Dimensione oraria	Condizioni	Note
CL a Tempo Determinato	39 h./ su 5-6 gg. sett. (6,30 h./gg.)	CL applicabile fino a 180 gg. lav./anno, pagamento rapportato ad ora e qualifica. No ferie e 13° - 14° mensilità. Si TFR	Rif. al CCNL e CCProvincialeL
CL a Tempo Determinato PART TIME	Minimo 18 h./sett. (3 h./gg.)		Il limite minimo del PART TIME non è vincolante nel caso di altro lavoro o su base medico-sanitaria.
CL a Tempo Indeterminato	39 h./ su 5-6 gg. sett. (6,30 h./gg.)	Prevede 26gg ferie/anno, 13° e 14° mensilità, 4gg/anno Festività Soppresse, TFR	Rif. al CCNL e CCProvincialeL
CL a Tempo Indeterminato PART TIME	Minimo 18 h./sett. (3 h./gg.)		Il limite minimo del PART TIME non è vincolante nel caso di altro lavoro o su base medico-sanitaria.

Tabella 5: Tipologie contrattuali vigenti nel settore agricolo.

Gli operai agricoli trovano classificazione, con risvolti di riconoscimento economico differenziato, sulla base di "aree professionali":

<i>Area</i>	<i>declaratoria</i>	<i>LIVELLO</i>	<i>Es.</i>
AREA 1	Lavoratori in possesso di Titolo o specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.	Ex Specializzato Super	Potatore artistico, Conduttore di macchine operatrici complesse, ibridatore.....
		Ex Specializzato	Vivaista, potatore, meccanico.....
AREA 2	Lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili, non complessi, per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali (acquisiti per pratica o titolo) ancorché necessitanti di un periodo di prova	Ex Qualificato Super	Addetto impianti termici, aiuto a Specializzato.....
		Ex Qualificato	Trapiantatori, operatore di motori agricoli
AREA 3	Lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.	Ex Comune	—

Tabella 6: Aree professionali, qualifiche e livelli del lavoro agricolo.

Retribuzione	<i>Comune</i>	<i>Qualificato</i>	<i>Qualificato Super</i>	<i>Specializzato</i>	<i>Specializzato SUPER</i>
Operai Agricoli a tempo determinato Prov. GE 06/2013					
<i>Tot. Giornata Lordo in €.</i>	60,26	65,79	69,19	71,64	74,44
Operai Agricoli a tempo indeterminato Prov. GE 06/2013					
<i>Tot. Mensile Lordo in €.</i>	1.106,91	1.208,67	1.272,87	1.313,51	1.361,87
La legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (art. 2 comma 49) dispone in merito alle agevolazioni contributive nel settore agricolo per le zone montane (riduzione al 75%) e svantaggiate (riduzione al 68%).					

Tabella 7: Retribuzioni medie indicative nel settore agricolo.

2.10 Ulteriori forme di intesa tra "agricoltura" e "sociale"

Abbiamo fino a questo momento esaminato le possibili forme di iscrizione al Registro Regionale della Aziende Agricole Sociali immaginando percorsi unidirezionali ossia provenienti da una origine agricola o da una sociale. In entrambi i casi la situazione di partenza si modifica per acquisire una nuova fisionomia di servizi o di status.

Tuttavia esiste una "terza via" in grado di soddisfare i requisiti imposti senza che siano modificate le situazioni di partenza dei soggetti che possono incontrarsi per affrontare, insieme, un nuovo progetto di azienda agricola sociale.

Il riferimento ovvio è quello che vede una azienda agricola, quindi un imprenditore agricolo, che insieme ad un soggetto qualificato del terzo settore affronta, in modo continuato e sulla base di rapporti, garanti tra le parti e verso terzi, l'organizzazione e l'avviamento di una azienda agricola sociale. Stiamo parlando in buona sostanza di forme di associazione/cooperazione finalizzata, tra soggetti diversi, al raggiungimento di uno specifico scopo.

La casistica di possibili relazioni tra privati risulta assai ampia e le Linee Guida non intendono certo porsi come limite alle possibili formule riconosciute dalla legge. Tuttavia, anche nella fattispecie, occorre individuare elementi indispensabili al riconoscimento regionale.

Si rende infatti necessario individuare con precisione:

1) Azienda Agricola e Imprenditore agricolo come sopra definito,

2) soggetto riconosciuto nell'ambito del Terzo Settore, quale una cooperativa sociale, una associazione di volontariato o una associazione di promozione sociale purché iscritte allo specifico Albo regionale;

3) accordo/contratto tra Imprenditore agricolo e soggetto di cui al punto 2) che definisca:

- i soggetti nominalmente interessati all'accordo
- oggetto dell'accordo
- modalità di rapporto che si intende sviluppare
- durata dell'accordo
- ruoli e apporti delle parti in termini di competenza, strutturali, economici e di lavoro
- responsabilità delle parti in merito al rapporto
- oneri delle parti (con particolare riferimento alle Forme assicurative necessarie)
- modalità di regolazione delle controversie
- altro ritenuto opportuno.

L'accordo / contratto tra le parti affinché possa avere valore nei confronti di terzi deve risultare pubblicamente registrato (Agenzia delle Entrate).

4) progetto che si intende realizzare con la distinzione dei ruoli e competenze.

3. Agricoltura Sociale: connessione e prevalenza

L'azienda agricola, ai fini della sua denominazione di AAS ai sensi della lettera b, comma 1 art. 3 della l.r. 36/2013, deve richiedere, per le attività strettamente collegate alla coltivazione del fondo, alle pratiche silvicole e all'allevamento animale, l'impiego di almeno mezza Unità Lavorativa Uomo (ULU). Un'ULU corrisponde a 288 giornate lavorative l'anno e una mezza ULU corrisponde, quindi, a 144 giornate lavorative all'anno.

Il calcolo delle giornate lavorative e la loro equiparazione in superficie aziendale avviene tramite alcune tabelle di conversione chiamate, appunto, Tabelle Ettaro Coltura. Le ultime aggiornate vigenti in Regione Liguria si desumono dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1747 del 28/12/2007, integralmente riportata in allegato e impiegata per tutte le operazioni che hanno interessato ad oggi il PSR 2007-2013. La loro modifica è sancita da atto pubblico.

Le attività "sociali" devono essere connesse con l'attività agricola, che deve rimanere prevalente.

Il carattere di prevalenza, dell'attività agricola rispetto a quella "sociale", si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello svolto nell'attività "sociale"¹. La connessione si realizza quando l'azienda agricola è idonea allo svolgimento delle

¹ Oltre alle specifiche attività sociali, occorre eventualmente sommare anche altre eventuali attività "multifunzionali" come ad es. l'agriturismo purché distinte da quelle sociali.

attività sociali in relazione all'estensione aziendale, alle dotazioni strutturali, agli spazi disponibili, alle dimensioni degli edifici, al numero degli addetti, alla natura e alle varietà delle attività agricole.

Per la determinazione della prevalenza si raffrontano i dati ottenuti dal calcolo delle giornate lavorative necessarie per l'attività agricola con quelle necessarie per l'attività "sociale" nel caso questa sia effettivamente distinguibile da quella agricola. Non essendo al momento possibile elaborare una precisa classificazione delle attività "sociali" in ambito agricolo e di conseguenza una loro parametrizzazione in tempo lavoro, in questa prima fase di avvio tale valutazione è lasciata al Piano dell'Attività Agricole Sociali che dovrà attenersi ai seguenti elementi discriminanti:

1) Non rientrano nel conteggio delle attività sociali tutte quelle pratiche agricole che, pur impiegando/coinvolgendo soggetti di fascia debole/svantaggiata, concorrono comunque alla produzione di beni e servizi per l'azienda², anche in modo marginale, reimpiegati in azienda o comunque commercializzati come tali;

2) rientrano certamente tra le attività contabilizzabili in "ambito sociale" l'accoglienza, compresa l'informazione delle attività aziendali, la didattica, l'accompagnamento in percorsi, l'acquisizione/fornitura di specifiche competenze, anche professionali, purché non realizzino prodotti reimpiegati e/o commercializzati da parte dell'azienda stessa. Da comprendere inoltre il tempo dedicato alla cura degli ospiti, al loro sostegno, ed alla predisposizione e fornitura dei servizi specifici connessi a quello/i di prima identificazione (es. preparazione della sala per la somministrazione dei pasti, pulizie collegate alle attività sociali, attività di cucina dedicata agli ospiti, contabilità specifica, coordinamento servizi, ecc....)

3) Tutte le attività connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ripristino ed adeguamento dei locali e delle attrezzature da parte della Azienda Agricola, ancorché finalizzate all'esclusivo uso sociale, non devono essere contabilizzate a carico delle attività sociali in quanto strutture stabilmente comprese nell'azienda agricola.

Occorre ricordare che la prevalenza, calcolata in tempo lavoro agricolo rispetto a quello dedicato alle attività agricole sociali, sussiste anche in termini di reddito derivato.

In pratica, pur non interessando direttamente l'ambito del controllo regionale, quello della redditività derivante da una particolare attività svolta, ha implicazioni immediate di natura amministrativa contabile e fiscale di competenza statale.

Ciò equivale a dire che nel possibile sviluppo delle attività "sociali" in ambito agricolo, quando queste assumono specializzazione esclusiva fino all'eventuale, ma certamente possibile, accreditamento / convenzione con le strutture socio sanitarie pubbliche, possono certamente incontrare i limiti della "prevalenza di reddito derivato" con la sfera agricola di origine. In tali situazioni anche per l'agricoltura-sociale si dovrà imporre una distinzione dapprima amministrativo/contabile/fiscale che probabilmente comporterà anche una distinzione organizzativa/ operativa, tra le due attività agricola e sociale con possibili scambi in termini di attività e servizi resi.

² la partecipazione alla produzione aziendale, poi venduta e/o trasformata, per conto dell'azienda stessa non costituisce tempo "sociale". Rientrano tra queste le fasi di coltivazione, allevamento, raccolta, sistemazione terreni, pulitura ambienti ed attrezzi, trasformazione, magazzinaggio, vendita ecc...

4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari, approvato con la Legge regionale n.12/2006, trova la sua realizzazione nella rete dei servizi per promuovere e assicurare la tutela sociale e sociosanitaria delle persone in condizioni di bisogno.

La legge regionale istituisce:

1. il distretto sociosanitario, dimensione territoriale in cui si integrano le funzioni sociali complesse e le funzioni sanitarie. I confini territoriali del distretto sociosanitario coincidono con i confini del distretto sanitario. Le funzioni che vengono assicurate sono le prestazioni sociosanitarie, sociali complesse, sanitarie, l'organizzazione dello Sportello integrato sociosanitario, l'assistenza domiciliare integrata, la semiresidenzialità, la residenzialità extraospedaliera e gli interventi a favore della non autosufficienza.

Il territorio ligure è articolato in 19 distretti sociosanitari ed il loro territorio coincide con i confini del distretto sanitario e con quelli della zona sociale (un dettaglio grafico di tale organizzazione è offerta nella cartografia in Allegato 4).

2. gli ambiti territoriali sociali, comprendono il territorio di più comuni che si associano per gestire i servizi sociali di base. Gli ambiti territoriali sociali sono ricompresi nel territorio del distretto sociosanitario

Per ogni Distretto viene riportata la conformità alle Linee di Indirizzo Regionali :

LINEA DI INDIRIZZO 1: Dimensioni dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS):

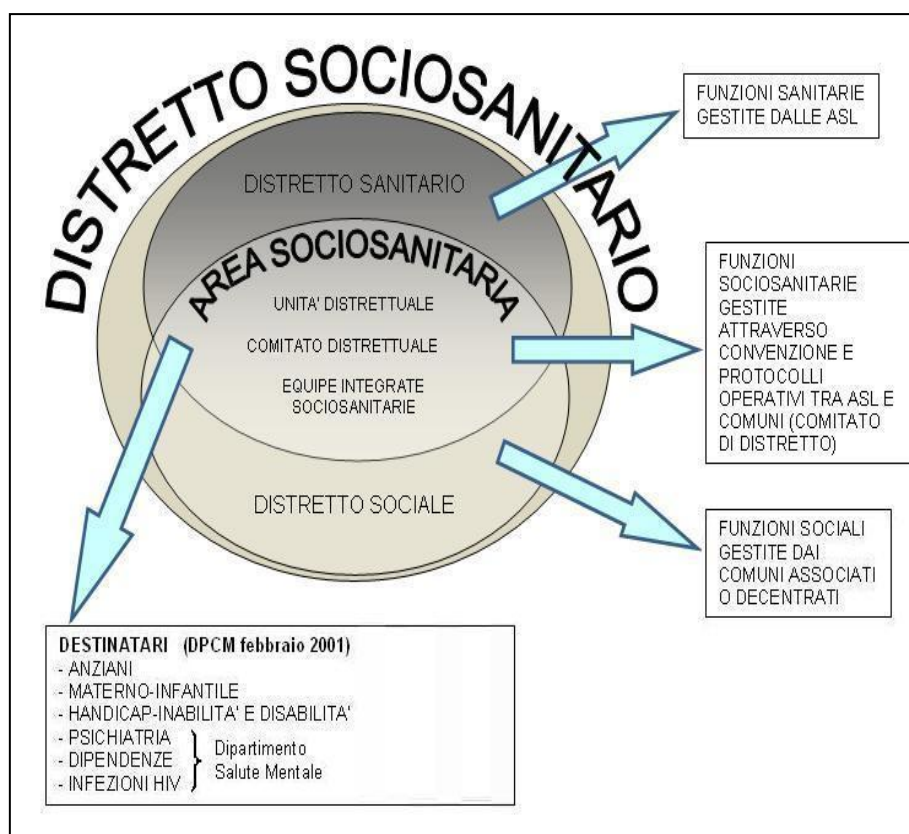
> 10.000 abitanti < 100.000 abitanti

LINEA DI INDIRIZZO 2: Dimensioni del Distretto Sociosanitario (DSS)

> 40.000 abitanti < 160.000 abitanti

LINEA DI INDIRIZZO 3: Le associazioni di Comuni (decreto 138/2011) coincidono o rientrano o comprendono l'Ambito Territoriale Sociale che a sua volta è articolazione del Distretto Sociosanitario1.

Figura 1: Funzioni del Distretto Socio Sanitario



5. La rete dell'agricoltura sociale in Liguria

La costruzione di relazioni rappresenta il primo indispensabile atto nell'incontro tra realtà diverse; la realizzazione di una rete di relazioni sulla quale innestare l'agricoltura sociale costituisce strategia opportuna finalizzata alla sua affermazione.

5.1 Che tipo di rete intendiamo realizzare

L'idea di rete, finalizzata alla circuitazione di informazioni, all'incontro ed alla costruzione di proposte, è immaginata sull'intero territorio regionale, in grado di sfruttare le moderne tecnologie di comunicazione e a composizione variabile. Quest'ultimo concetto prelude alla strutturazione della rete che nelle sue componenti principali prevede:

1° Livello - Rete Territoriale (TAVOLI TERRITORIALI AS)

Il "Tavolo territoriale", definizione figurata che richiama ad un luogo fisico, ha lo scopo di mettere in relazione operatori diversi del territorio al fine di raccogliere specifiche esigenze, evidenziare tematiche di interesse comune, proporre progetti e azioni a valenza territoriale, realizzare progetti e altre azioni specifiche anche in relazione con le Istituzioni a livello regionale.

Direttamente connesso al 1° Livello, il luogo privilegiato per la realizzazione del TAVOLI TERRITORIALI AS è il DISTRETTO SOCIOSANITARIO o, in casi particolari, esso può realizzarsi anche a livello di Ambito Territoriale Sociale. Le istituzioni locali ed i soggetti essenziali per la costituzione di un TTAS, operanti all'interno del Distretto si rendono parte attiva nell'avvio dei tavoli di confronto che si devono contraddistinguere per essere di tipo volontario, legati ad una o più specifiche funzioni dallo stesso tavolo riconosciute, e finalizzate ad azioni e/o attività.

Le Istituzioni locali come primo obiettivo devono ricercare il diretto coinvolgimento e la disponibilità delle Aziende Agricole singole o associate e dei diversi soggetti del terzo settore (ex LR 42/12) offrendo loro ruoli e opportunità.

Ogni rete territoriale di 1° livello (TAVOLO TERRITORIALE AS) autodetermina la propria dimensione organizzativa, la propria attività e le modalità di confronto e relazione con il livello regionale.

2° Livello regionale

Fisicamente identificato dalle strutture regionali coinvolte e dalle rappresentanze di settore e territoriali, raccoglie e fornisce indirizzi anche di carattere politico sul tema, valuta e propone strategie, verifica e valuta l'andamento della tematica generale e gli aspetti particolari suggerendo modifiche, integrazioni o quant'altro negli attuali dispositivi di governo della tematica, valuta e contribuisce alla costruzione di adeguate misure di intervento e di eventuali strumenti finanziari connessi.

Soggetti essenziali alla costituzione di un TTAS

- Direzione Sociale - Comune referente
- Direzione Sanitaria - ASL
- Regione Liguria - Ispettorato Agricoltura
- Rappresentanti dei servizi sociali dei Comuni coinvolti
- Rappresentanza/e delle Aziende Agricole
- Rappresentanza/e del Terzo Settore/OAUR

Soggetti coinvolgibili nel TTAS

- Provincia - Settore Formazione
- Centri di Formazione e Soggetti Riconosciuti dalla Prestatori di Servizi ai sensi della DGR n. 1658 del 21/12/2012 (AGRICOLTURA) e/o loro associazioni anche di tipo temporaneo
- Regione Liguria - Ispettorato Agrario
- Aziende Agricole
- oggetti di Terzo Settore (ex LR 42/12, es. Associazioni, Cooperative di Tipo A e B, Fondazioni, ecc)
- Parchi
- Fondazioni Bancarie
- Banche
- Altri

5.2 La Regione Liguria: coordinamento e promozione della rete

La Regione Liguria promuove e facilita la realizzazione delle reti territoriali, riconosce ed integra, nell'ambito regionale, anche le reti autonomamente sviluppatesi sul territorio sia attraverso forme istituzionalizzate che in forma indipendente.

A tali scopo la Regione Liguria può intervenire attraverso:

- La formazione, il coordinamento diretto e la messa in campo, secondo obiettivi precisi, di soggetti che abbiano lo scopo di animare il territorio sollecitando incontri ed interscambi informativi tra le aziende agricole, il terzo settore e le Istituzioni locali (ANIMATORI);
- la organizzazione di corsi, stage, esperienze formative finalizzati all' apprendimento / aggiornamento di conoscenze utili al tema della Agricoltura Sociale ed alla sua evoluzione;
- realizzazione di supporti informativi anche on line;
- la predisposizione di bandi e misure finanziarie finalizzate alla realizzazione di progetti ed iniziative locali a carattere e valenza territoriale;
- l'attivazione di studi, ricerche e monitoraggi su specifiche esigenze in materia;
- l'attivazione di informazione continua e capillare, a riferimento dell'intera rete, attraverso le tecnologie informatiche e attraverso social network dedicati;
- l'organizzazione di incontri, seminari e convegni con il più ampio coinvolgimento di soggetti istituzionali, pubblici e privati;
- l'attivazione e la cura di contatti con altre reti di altre regioni, a livello nazionale ed internazionale;
- l'utilizzo di canali della promozione regionale al fine di dare riscontro e visibilità alla Agricoltura Sociale.
- quant'altro definito in ambito della Rete della Agricoltura Sociale.

6. Gli Operatori dell'Agricoltura Sociale

L'articolo 2, comma 1, lettera c) della Lr 36/2013 definisce "per operatori dell'agricoltura sociale quelli che, presso le aziende agricole sociali, sono preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni".

Allo stato attuale tale figura si prevede che debba assolvere almeno ai requisiti professionali di base richiesti nella normale conduzione di una azienda agricola. Pertanto non risulta questa una specifica e distinta qualifica professionale. Le esperienze che matureranno in Agricoltura Sociale forniranno le necessarie indicazioni al fine dell'acquisizione di eventuali ulteriori competenze.

All'interno dell'azienda agricola sociale devono essere individuati i responsabili della gestione (diretta o indiretta) dei servizi e delle specifiche prestazioni da includersi nella AS. La responsabilità del servizio viene individuata al fine di:

- offrire garanzia per i servizi resi;
- garantire l'integrazione tra i vari servizi/prestazioni resi nell'ambito dell'AS ed il resto delle attività aziendali;
- individuare un referente per i rapporti con i diversi referenti territoriali.
- ottimizzare l'integrazione/ perfezionamento professionale specifico.

Il primo soggetto individuabile come Operatore di Agricoltura Sociale (OAS) è ovviamente l'I.A. che di fatto riassume gli oneri di gestione di tutta l'Azienda Agricola. Tuttavia, ferme restando le responsabilità generali della conduzione aziendale, l'I.A. può individuare un suo delegato (purché con ruolo riconosciuto in termini legali e fiscali all'interno della AA³) con funzioni integrali o parziali in ambito di servizi e prestazioni in materia di AS.

Gli operatori della AS sono identificati:

- 1) al momento della prima iscrizione all'Registro regionale delle AAS.
- 2) nel Piano delle Attività di AS predisposto da ogni singola azienda.

La sostituzione, l'affiancamento, la revoca dell'operatore AS nell'ambito di una AAS costituiscono modifica delle condizioni di riconoscimento regionale e, pertanto, devono immediatamente essere comunicate alla Regione Liguria ed agli uffici competenti.

Costituiscono ulteriori elementi di valutazione indiretta le attestazioni aziendali inerenti :

- il riconoscimento di Azienda Agrituristiche (purché in esercizio) ai sensi l.r. n. 37/2007
- il riconoscimento di Fattoria Didattica (purché in esercizio) ai sensi l.r. n. 37/2007
- il riconoscimento di Azienda Biologica ai sensi delle disposizioni nazionali in materia.

³ Es. Familiare dell'I. A. in carico alla Azienda Agricola, soggetto a contratto a tempo indeterminato o determinato purché per un periodo temporale compatibile con le attribuzioni di servizio in ambito delle attività di A.S. previste ed altre forme di collaborazione previste dalla normative vigenti.

7. Il Piano delle Attività Agricole Sociali (P.A.A.S.)

È il documento che un'Azienda Agricola adotta ai fini del riconoscimento regionale di Azienda Agricola Sociale. Il Piano delle Attività Agricole Sociali è predisposto dall'I.A. che intende perseguire tale riconoscimento per la propria AA.

Il riconoscimento di A.A.S. è indispensabile per :

- consentire l'adeguamento generale a standard di servizi predefiniti;
- svolgere in modo trasparente attività riconosciute e codificate tra quelle ammesse nella AS;
- attivare convenzioni o forme di rapporto/ collaborazione con enti pubblici;
- accedere alle eventuali sovvenzioni e incentivi resi disponibili dalla Regione Liguria o da altro soggetto pubblico;

Il P.A.A.S. è predisposto al momento della richiesta di Iscrizione al Registro Regionale delle A.A.S. .

Il P.A.A.S. viene tenuto aggiornato, nelle sue variazioni, dalla A.A. e viene presentato in allegato nelle seguenti occasioni:

- In fase di prima iscrizione al Registro regionale delle Aziende Agricole Sociali;
- A fronte di ogni richiesta di contributo/sovvenzione (le singole modalità di somministrazione dei contributi/sovvenzioni potranno individuare ulteriori deroghe o specificazioni del caso);
- in caso di richiesta di variazione/ampliamento dei servizi /attività realizzate in materia di AS;
- in ogni altro caso su richiesta della PA.

Tabella 8: Campi informativi del Piano delle Attività Agricole Sociali

Azienda
Nome azienda
Ubicazione
Titolare dell'Azienda (IAP)
Dimensioni Aziendali
Colture principali
Colture Secondarie
Allevamenti zootecnici
Pendenza dei terreni
Presenza di
Viabilità Intrapoderale
Servizio
OAS (in caso diverso da IAP)
NOME DEL SERVIZIO
Dettaglio del Servizio -
Modalità di svolgimento
Periodicità del Servizio
Frequenza nel periodo
Durata del servizio in ore/gg
Modalità adottate per monitoraggio
Valutazione
Strutture
Strutture /luoghi aziendali resi disponibili
Stato delle strutture
Stato di condivisione territoriale PAAS
Soggetti di riferimento
Azioni svolte o in svolgimento
Rapporti convenzionati
Allegati
Planimetria aziendale
Pianta dei locali
Copia CONVENZIONI
Foto
Altro

7.1 Chi predispone il Piano

Il Piano è sottoscritto sempre dall'Imprenditore Agricolo titolare di Azienda Agricola che può avvalersi della consulenza fornita da parte dei tecnici con specifica competenza nel settore.

La predisposizione del PAAS avviene attraverso una modulistica di indirizzo semplificata e riportata in Allegato 3. Qualunque informazione riportata nel PAAS ha lo scopo di validare la tipologia di attività/servizio da svolgere in rapporto a:

- Opportuno e calibrato dimensionamento aziendale di un'attività di diversificazione multifunzionale;
- Utilità territoriale delle attività/servizi proposti;
- Coerenza delle attività con le esigenze del territorio

A quest'ultimo riguardo, è auspicabile che il Piano delle AAS, in questa fase di avvio, dovendo rispondere ai bisogni sociali del territorio possa trovare, nella sua costruzione, concertazione con i servizi sociosanitari di riferimento al fine di garantirne l'aderenza alle effettive necessità nell'ambito della programmazione distrettuale.

7.2 La Commissione di Valutazione regionale

Il PAAS, e l'istanza collegata, segnano il primo momento formale di un processo che porta alla attivazione di una Azienda Agricola Sociale. Di seguito l'intero processo risulta evidenziato.

La valutazione del Piano in particolare ha diverse motivazioni sia funzionali, al procedimento stesso, che generali; tra queste ultime certamente la valutazione di primo impatto della nuova normativa sulla realtà ligure e la sua diffusione territoriale.

A tale scopo, e tendenzialmente solo per un primo e limitato periodo di avvio, viene istituita, una **Commissione di valutazione regionale interdipartimentale** composta almeno da:

1. Dirigente della Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Floricoltura o suo delegato
2. Dirigente della Struttura Servizi Sociali o suo delegato
3. n. 1-2 funzionari o delegati dal Dirigente della Struttura Servizi Sociali/ Sanitari
4. n. 1-2 Funzionari o delegati dal Dirigente della Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo

La Commissione, ai fini delle valutazioni delle istanze e dei piani, interagisce secondo le modalità più opportune, con i vari soggetti istituzionali del territorio (Distretti, Comuni, Ispettorato Agricoltura) nonché con altri Dipartimenti regionali interessati anche attraverso il coinvolgimento diretto nelle proprie riunioni.

La Commissione definisce una metodologia di valutazione univoca e attiva azioni di diffusione dei criteri definiti a livello territoriale. In particolare la Commissione valuta:

- la presenza dei requisiti soggettivi,
- la completezza della documentazione presentata,
- la conformità del PAAS alle Linee Guida
- la precisa e dettagliata presentazione ed articolazione del servizio richiesto
- la sussistenza di un corretto dimensionamento delle attività in relazione alla prevalenza delle attività agricole
- altro definito dalla stessa Commissione.

La Commissione inoltre fornisce indicazioni circa le attività di controllo in materia di Agricoltura Sociale: tali indicazioni consentiranno alla Regione Liguria di organizzare contestualmente un adeguato sistema di monitoraggio e di controllo delle attività.

Dopo almeno sei mesi di attività la Commissione di Valutazione regionale definisce la durata della fase di avvio e pianifica, nel caso, le necessarie azioni di supporto al territorio per il trasferimento di procedure ritenute delegabili.

La Commissione regionale ha anche il ruolo di recepire indicazioni ed elaborare proposte, progetti, programmi e strategie, da sottoporre ai competenti organi regionali, al fine di attuare la politica regionale in materia di agricoltura sociale. A tale scopo il gruppo attiva anche i necessari confronti e consultazioni con le rappresentanze sia del terzo settore e del settore agricoltura, nonché con esperti o altri soggetti ritenuti necessari.

Le attività della Commissione di Valutazione dei PAAS rientrano tra le attività istituzionali della Regione Liguria e non costituiscono aggravio al Bilancio regionale.

8. L'iscrizione al Registro Regionale AAS

Il processo che porta alla attivazione di una AAS prende il via con la procedura di iscrizione al Registro Regionale delle Aziende agricole Sociali. In questa fase, che prevede una vera istruttoria tra richiedente e Regione Liguria, vengono dimostrati i requisiti di base previsti dalla l.r. 36/2013 e il quadro di attività che si intendono realizzare nella azienda agricola (step 1 e 2 della Fig. 2).



Figura 2: Schema del processo completo di attivazione di una Azienda Agricola Sociale.

L'iscrizione al Registro Regionale delle Aziende Agricole Sociali non costituisce attivazione immediata dei servizi individuati per i quali è richiesto, ove necessario, l'assolvimento delle specifiche ed eventuali procedure autorizzative previste dalle norme di riferimento particolari (vedi schede attività sociali).

La procedura di iscrizione, pertanto, non autorizza in molti casi all'esercizio immediato di quelle attività considerate sociali e indicate nel PAAS; nella fase di prima attuazione della AS in Liguria si è preferito tale impostazione al fine di verificare immediatamente flussi e impatti sul territorio e monitorarne gli andamenti e sviluppi da un unico punto di osservazione. Tale procedura potrà essere modificata, se non addirittura eliminata, se ritenuto necessario in un secondo momento.

La vera e propria attivazione di una AAS avviene una volta verificate ed affrontate le specifiche procedure autorizzative derivanti da procedimenti generalmente affidati ai Comuni e/o ai Distretti Sociosanitari e/o ASL (step 3, 4 e 5 della Fig. 2).

L'iscrizione al Registro Regionale delle Aziende Agricole Sociali è esente da imposta di bollo quanto non rientrante nella casistica prevista dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e s.m.

8.1 Procedura di Iscrizione al RRAAS

Viene di seguito sviluppata nel dettaglio la procedura finalizzata alla iscrizione al Registro Regionale delle Aziende Agricole Sociali. La Regione Liguria intende sviluppare una procedura di iscrizione on line.

fase 1. Domanda

La domanda di iscrizione della AA al Registro Regionale delle Aziende Agricole Sociali (RRAAS), è riportata in facsimile in ALLEGATO 3. La domanda deve essere compilata dal titolare dell'AA.

Fanno parte integrante della domanda:

- a. il modello di domanda (vedi Allegato 3 alle Linee Guida)
- b. copia fotostatica del documento di riconoscimento
- c. PAAS (vedi Allegato 5 delle Linee Guida) provvista di eventuali ulteriori allegati.

Procedura on line La modulistica e gli allegati per l'iscrizione al registro sono disponibili sul sito <http://www.agriligurianet.it/it/impresa/politiche-di-sviluppo/agricoltura-sociale.html>. E' prevista inoltre una procedura di compilazione on line sia della domanda, del PAAS e allegati. La procedura di compilazione on line consente di inviare direttamente la domanda ed allegati al competente ufficio provinciale.

fase 2. Ricezione Domanda

La domanda è presa in carico dagli uffici provinciali dell'Ispettorato Agrario della Regione Liguria, che provvedono alla loro ricezione attraverso immediata attribuzione di n. di protocollo.

L'istanza viene attribuita al responsabile del procedimento che ne valuta la completezza documentale ed avvia il procedimento istruttorio. Nel caso di mancata documentazione il responsabile del procedimento ne richiede all'interessato il completamento.

Procedura on line consente all'istruttore di procedere per competenza.

fase 3. Istruttoria Domanda c/o Ispettorato Agricoltura

Il responsabile del procedimento avvia la verifica sui requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente e dell'azienda agricola attraverso sia la verifica di documentazione inerente agli atti sia, nel caso, attraverso sopralluogo finalizzato.

Il responsabile del procedimento che conclude la sua istruttoria con esito positivo autorizza alla successiva valutazione il PAAS. L'istruttoria si chiude con esito negativo nel caso non risultino soddisfatti in modo evidente i requisiti imposti o per mancata risposta ai solleciti di modifica e/o integrazione avanzata dagli uffici.

Procedura on line L'istruttore provvede per competenza nei campi predisposti. Contestualmente i referenti della Commissione di Valutazione regionale dei PAAS, sono in grado di esaminare on line la documentazione presentata in istanza.

fase 4. Istruttoria Domanda c/o Commissione di Valutazione Regionale

Esaurita positivamente la fase.3, l'istanza viene valutata, nel suo PAAS, dalla Commissione di Valutazione regionale che esprime nel merito le sue considerazioni in riunione dedicata.

Procedura on line Tutte le valutazioni, indicazioni, osservazioni e prescrizioni che la Commissione di Valutazione regionale, in riunione dedicata, vorrà esprimere risultano compilabili nella specifica sezione dedicata della procedura on Line. Tale insieme di considerazioni andrà a realizzare il documento di comunicazione finale al richiedente

fase 5. Iscrizione al Registro Regionale

Il responsabile del procedimento, da individuarsi in uno dei funzionari del Settore Servizio alle Imprese Agricole e Florovivaismo, compila i campi della sezione di competenza del Registro Regionale delle Aziende Agricole Sociali secondo le specifiche procedure. Il numero di iscrizione risulta progressivo.

Procedura on line l'attribuzione del numero di iscrizione alla istanza genera immediatamente sua collocazione nelle registro regionale delle Aziende Agricole Sociali.

fase 6. Notifica di Iscrizione

Avvenuta l'iscrizione nel registro la fase si conclude con la notifica di iscrizione al richiedente via on line o attraverso comunicazione cartacea.

Procedura on line Il responsabile del procedimento trasmette la relativa certificazione all'interessato attraverso procedura on line.

Da questo momento il richiedente può attivarsi per gli ulteriori obblighi di legge previsti a seconda della tipologia di attività e o servizi previsti. Senza tale attivazione e successiva comunicazione alla Regione Liguria di inizio attività l'iscrizione rimane ovviamente subordinata; tale obbligo viene ricordato in fase di notifica di iscrizione.

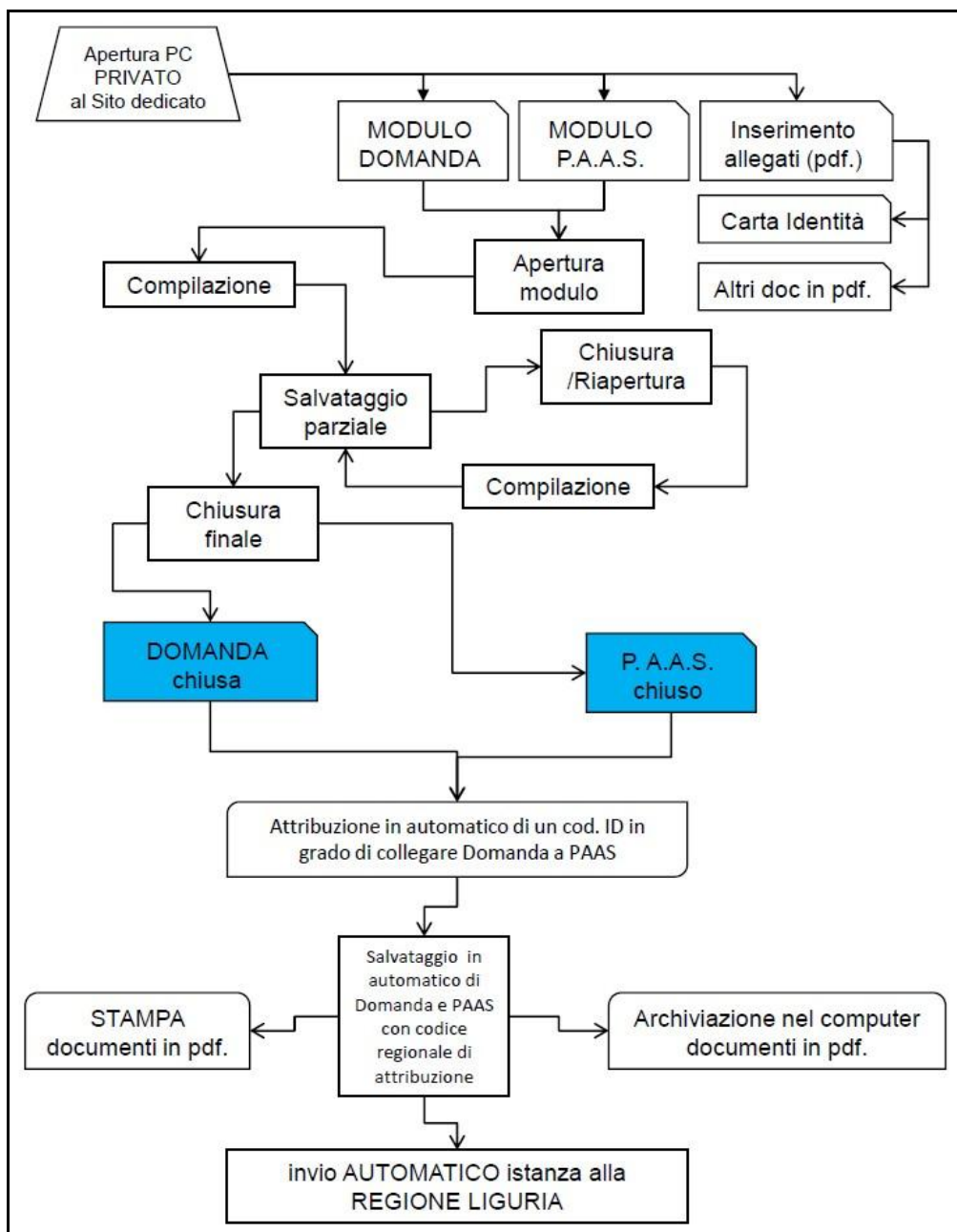


Figura 3: Schema delle operazioni on line di Iscrizione al RRAAS

9. Il Registro Regionale delle AAS

Strutturazione del registro

Il registro è organizzato su base informatica in un apposito Data Base predisposto per l'inserimento dati e la loro elaborazione. Le caratteristiche relative comprese le tipologie di campo, le modalità d'uso e di elaborazione, lo strumento SW ecc. vengono valutate e modificate nella funzionalità dalla Commissione di Valutazione regionale che ne propone eventuale modifica. Il sistema è garantito nella sua struttura e funzionamento dal Settore Servizio Imprese Agricole e Florovivaismo attraverso i sistemi HW e SW della Regione Liguria.

Gestione

La gestione del RRAAS, affidata come responsabilità al Dipartimento Agricoltura Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, si compone di diverse fasi:

FASE DI INSERIMENTO DATI: intimamente collegata con la procedura della domanda di iscrizione, l'inserimento dati viene affidato ai responsabili del procedimento combinato attinente all'iscrizione stessa (Ispettorato Agrario e Servizio alle Imprese Agricole e Florovivaismo). L'iscrizione nell'elenco avviene sia nel caso l'istanza abbia esito positivo. Le eventuali istanze concluse con esito negativo (vedi campo differenziale) vengono comunque archiviate nel sistema.

L'inserimento dati comprende anche l'annotazione che l'Azienda Agricola Sociale sia o meno in attività o la sua cessazione oltre ad ulteriori informazioni ritenute utili.

FASE DI ELABORAZIONE DATI: a cura del Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo

FASE DI MANTENIMENTO DB: a cura della Regione Liguria

Pubblicazione

Esclusivamente on line. Sebbene non specificatamente indicato nel testo di legge, per comparazione ed in ottemperanza a quanto invece previsto dal comma5 art. 13 della [lr 42/2012](#), l'RRAAS viene pubblicato sul sito della Regione Liguria annualmente per i campi non ritenuti sensibili. I dati quantitativi elaborati direttamente dalla Regione Liguria saranno resi pubblici con le medesime procedure e disponibili su www.agriligurianet.it . La pubblicazione dei dati viene proceduralmente espletata, entro il mese di febbraio di ogni anno, dalla Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo della Regione Liguria.

Valorizzazione

Le Aziende Agricole Sociali iscritte nell'Elenco Regionale garantiscono uno standard imposto dalla lr 36/2013 e dalle presenti linee guida.

Tale qualificazione risulta valorizzabile secondo modalità pubbliche oltre che private. Sotto il profilo pubblico, oltre a quanto definito all'art. 7 della [lr 36/2013](#), vengono ribadite le possibilità offerte dal comma 6 art. 13 della lr 42/2012 (patti, contratti e convenzioni tra pubblico e privato).

Controllo

Il DB RRAAS costituisce strumento di base per poter espletare eventuali e possibili controlli finalizzati:

- 1) alla correttezza/completezza dei dati forniti
- 2) al mantenimento dei requisiti oggettivi anche prescritti
- 3) su motivata causa.

10. Servizi e Attività in Agricoltura Sociale

Al fine di semplificare l'individuazione delle attività sociali e sociosanitari che la AAS può svolgere seguono alcune schede sintetiche relative ai settori:

1. **EDUCAZIONE E FORMAZIONE - INCLUSIONE LAVORATIVA**
2. **PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE ED ACCOGLIENZA**
3. **ATTIVITA' E TERAPIE ASSISTITE (CO – TERAPIE)**
4. **AREE VERDI A GESTIONE SOCIALE**

Scheda n. 1	
 REGIONE LIGURIA	Legge Regionale n. 36 del 21/11/2013 _ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE SCHEDA DESCRITTIVA DEI SERVIZI RICONOSCIUTI IN AGRICOLTURA SOCIALE
NOME DEL SERVIZIO	EDUCAZIONE E FORMAZIONE - INCLUSIONE LAVORATIVA
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	Servizi volti alla formazione attiva a supporto dell'inclusione sociale attiva e lavorativa nei processi agricoli, forestali ed ambientali per diverse tipologie di persone a bassa contrattualità ed in una logica di equità sociale.
SCOPI PERSEGUITI	Fornire alla utenza strumenti ed opportunità finalizzate
ATTIVITA' COMPRESSE	<i>Attività previste in ambito Istruzione, Formazione e Lavoro, Servizi Sociali.</i> • Seminari informativi • Corsi di formazione (di base e specialistici) • Tirocini non curriculari _ Disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento DGR 555 del 18/05/2012 – Aggiornamento DGR 1052 del 05/08/13 • Percorsi integrati di inclusione socio lavorativa _ (ex Borse Lavoro, come da rif. DGR 1249/2013 "Disposizioni attuative della disciplina regionale per i percorsi di attivazione e inclusione sociale a supporto delle fasce deboli ai sensi dell'art. 40 della l.r. 24 maggio 2006 n. 12") • Percorsi integrati in situazione _ (ex formazione in situazione, come da rif. DGR 1249/2013 "Disposizioni attuative della disciplina regionale per i percorsi di attivazione e inclusione sociale a supporto delle fasce deboli ai sensi dell'art. 40 della l.r. 24 maggio 2006 n. 12") • Percorsi integrati di socializzazione _ (ex ILSA come da rif. DGR 1249/2013 "Disposizioni attuative della disciplina regionale per i percorsi di attivazione e inclusione sociale a supporto delle fasce deboli ai sensi dell'art. 40 della l.r. 24 maggio 2006 n. 12") • Percorsi di attivazione sociale (come da rif. DGR 1249/2013 "Disposizioni attuative della disciplina regionale per i percorsi di attivazione e inclusione sociale a supporto delle fasce deboli ai sensi dell'art. 40 della l.r. 24 maggio 2006 n. 12") • Re - Inserimento _ Interventi volti all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati (rif. Disposizioni attuative FSE DGR 824/2009): ○ percorsi integrati ○ percorsi individuali • Apprendistato _ Formazione all'interno delle tre tipologie di contratto di apprendistato (decreto legislativo n. 167 del 14/9/2011 di approvazione del Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge

	n. 247 del 24 dicembre 2007) ○ Apprendistato in obbligo formativo ○ Apprendistato professionalizzante ○ Apprendistato di Alta Formazione. • Work experiences : Disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento DGR 555 del 18/05/2012 – Aggiornamento DGR 1052 del 05/08/13 • Aiuti all'occupazione _ (rif. Disposizioni attuative FSE DGR 824/2009) • Formazione individualizzata (voucher - rif. Disposizioni attuative FSE DGR 824/2009) • Creazione Impresa _ Incentivi e azioni di accompagnamento alla creazione d'impresa (rif. Disposizioni attuative FSE DGR 824/2009) <i>Attività previste nell'ambito Agricolo – Forestale</i> <i>Misura - Trasferimento conoscenze e azioni di Informazione (Art. 14 Reg UE REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio)</i> • Corsi di formazione e aggiornamento, • Supporto al training vocazionale attraverso coatching e workshop, • Corsi strategici agro ambientali, • Progetti dimostrativi semplici e strategici, • Azioni di informazione" (incontri informativi, organizzazione di seminari e convegni, realizzazione di materiale informativo altre azioni informative tramite i canali tradizionali o web) • INNOVA DAY • Supporto agli scambi aziendali brevi • Visite ad aziende <i>Misura - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (Art. 15 Reg UE REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio</i> • supporto all'utilizzo dei servizi di consulenza • supporto all'avvio di servizi di consulenza e di assistenza alla gestione in agricoltura e selvicoltura • supporto alla formazione dei consulenti (innovation broker, ecc..)
UTENZA	Soggetti in svantaggio con incapacità totale o parziale in ordine fisico e/o psichico e altri soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e lavorativa.
ATTORI COINVOLTI	• Servizi Formazione Lavoro (Regione e Province), • Centri per l'Impiego, • Aziende Agricole • Centri di Formazione, Prestatori di Servizi ai sensi della DGR n. 1658 del 21/12/2012 (AGRICOLTURA) e/o loro associazioni anche di tipo temporaneo. • Organismi di formazione accreditati ai sensi della DGR 28/2010 • Cooperative Sociali • Operatori Sociali e Sanitari • Operatori Agricoli Sociali • ASL, Comuni, Distretti Sociali e Distretti Sanitari, Scuole, Associazioni di

	volontariato e di promozione sociale e Cooperative, Fondazioni ed altre Istituzioni sia pubbliche che private, Aziende Pubbliche e Private con attinenza alle iniziative programmate, altri soggetti di terzo settore di cui alla legge regionale 42/12.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Attività previste in ambito Istruzione, Formazione e Lavoro, Servizi Sociali.</i> • Legge 30/2008 “Norme regionali per la promozione del lavoro” e s.m. e i. • Legge 18/2009 “Sistema educativo di istruzione, formazione ed orientamento” e s.m. e i. (in particolare Legge n.13 del 5 aprile 2012 - pubblicata sul Burl n.6 del 11 aprile 2012- che modifica la legge n.18/2009 per la parte relativa all'apprendistato). • Piano triennale regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro 2010-2012 approvato dal Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria con deliberazione 2 febbraio 2010 n. 2 e prorogato ai sensi dell'articolo 56, comma 4, della l. r. 18/2009 <i>Attività previste nell'ambito Agricolo – Forestale</i> • DGR n. 1658 del 21/12/2012
MODALITA' DI ATTIVAZIONE SERVIZIO	Nel caso di azioni attivate con il concorso del Fondo Sociale Europeo, le iniziative dovranno essere realizzate nell'ambito del quadro normativo di riferimento relativo alla nuova programmazione comunitaria 2014/2020: regolamento UE 1303/2013 e 1304/2013, Programma Operativo Regione Liguria, Disposizioni di attuazione FSE 2014/2020 e relativi Manuali operativi in corso di definizione. Nel caso di azioni attivate con il concorso del FEASR – Piano di Sviluppo Rurale, le iniziative dovranno essere realizzate nell'ambito del quadro normativo di riferimento relativo alla nuova programmazione comunitaria 2014/2020: <i>REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e successive determinazioni a carattere regionale.</i> 1. Nel caso di Aziende Agricole che abbiano già svolto iniziative rientranti nella categoria di inclusione lavorativa, dovranno dimostrare tale esperienza attraverso documentazione - dichiarazione rilasciata da parte dei competenti uffici pubblici che hanno sovrinteso agli inserimenti lavorativi/corsi di formazione o altro; tale dimostrazione garantisce l'iscrizione al RRAAS. 2. Nel caso di aziende agricole con contratti a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) con personale di fascia protetta potranno ricevere immediata iscrizione al Registro Regionale delle AAS previa presentazione di copia del contratto in atto. 3. Nel caso di prima esperienza nella formazione/inserimento lavorativo l'azienda agricola di fatto si rende disponibile ad attivare tale servizio; l'iscrizione risulta quindi subordinata. L'attivazione del servizio risulta pertanto soggetta alle verifiche preliminari che gli uffici preposti (ASL, Ufficio Prov. ecc..) faranno. Dopo tale riscontro di idoneità l'iscrizione risulterà attiva.



Legge Regionale n. 36 del 21/11/2013 _ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE
SCHEDA DESCRITTIVA DEI SERVIZI RICONOSCIUTI IN AGRICOLTURA SOCIALE

NOME DEL SERVIZIO	PERCORSI D'INCLUSIONE SOCIALE ED ACCOGLIENZA
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	Attività volte a promuovere azioni di inclusione e reinserimento sociale e di socializzazione, di educazione e di abilitazione a supporto di persone in condizioni di fragilità sociale. Si tratta nel complesso di servizi ed attività, svolti a carattere periodico o continuativo.
SCOPI PERSEGUITI	▪ Promuovere benessere e salute ▪ Promuovere integrazione sociale e culturale ▪ Sostenere le reti informali presenti sul territorio mobilitando tutti i soggetti e gli organismi di rilievo per la promozione della partecipazione; ▪ Prevenire il rischio di emarginazione sociale;
ATTIVITA' COMPRESSE	• Strutture a carattere comunitario (l.r. 12/2006, art 44) , a favore di persone con limitata autonomia personale che necessitano di una collocazione abitativa, prive temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa/media complessità organizzativa, comprese funzioni di pronta accoglienza; • Strutture assistenziali a prevalente accoglienza alberghiera (l.r. 12/2006, art 44), per soggetti con parziale autonomia, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media complessità organizzativa; • Strutture residenziali a carattere protetto (l.r. 12/2006, art 44), che erogano prestazioni socio-assistenziali e sociosanitarie, a favore di persone non autosufficienti e disabili stabilizzati, caratterizzate da media ed alta intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa; • Strutture semiresidenziali a ciclo diurno (l.r. 12/2006, art 44), con caratteristiche sociali e sociosanitarie, caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata, collocate all'interno o collegate a strutture residenziali. • Comunità di tipo familiare (l.r. 12/2006, art 44), compresi i gruppi appartamento, aggregazioni comunitarie con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati minori o adulti per i quali sia sconsigliata dai percorsi di recupero, in maniera temporanea e permanente, la permanenza nel nucleo familiare; • Case famiglia (l.r. 12/2006, art 44) con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, per persone di diverse fasce di età e con diverse tipologie di disagio; • Centri di aggregazione (l.r. 12/2006, art 44) ;

• **Strutture di accoglienza** ([l.r. 12/2006, art 44](#)) gestite da enti senza scopo di lucro per i familiari di persone ricoverate in strutture sanitarie della Liguria provenienti da fuori Regione.

• **Affido anziani** ([l.r. 12/2006, art 44](#)) Accoglienza diurna o a tempo pieno di una persona anziana priva dei necessari supporti familiari; l'intervento è finalizzato a ristabilire e mantenere relazioni affettive ed amicali nonché a provvedere alle essenziali necessità dell'ospite.

• **Affidi educativi per disabili** ([l.r. 12/2006, art 44](#))

Affiancamento in alcune ore del giorno di un giovane adulto portatore di handicap finalizzato ad attività di socializzazione, ludico ricreative e di supporto allo svolgimento di semplici compiti quali la cura di sé, la cura della casa, ed altre attività esterne.

• **Laboratori protetti** ([l.r. 12/2006, art 44](#))

Iniziative di gruppo finalizzate alla conoscenza ed allo svolgimento di attività concrete quali ad esempio la coltivazione, la raccolta, la vendemmia, ecc..

• **Agriturismo e Fattorie Didattiche** ([l.r. 37/2007](#))

Tutte le specifiche attività consentite agli Agriturismi ed alle Fattorie didattiche sono riconosciute in ambito Agrisociale. La somministrazione di pasti e il pernottamento, ad es., potranno essere esercitate in Azienda Agricola Sociale con le stesse regole, imposizioni e limiti previsti per l'Agriturismo. I limiti, in particolare, costituiscono vincolo non solo per le attività prese ad esempio come agriturismo, ma impongono limite di attività anche per le collegate iniziative.

• **Affidi familiari minori** ([ai sensi della l. 49/2001; Dgr 1273/2013](#))

Accoglienza diurna o residenziale di minori da parte di un nucleo familiare valutato idoneo all'affido da parte dei servizi socio-sanitari territoriali (Servizio per l'Affidamento Familiare), quale forma di aiuto e sostegno alla famiglia di origine per superare un periodo di difficoltà nella cura ed educazione dei figli.

• **Affidi educativi per minori**

Affiancamento in alcune ore della giornata da parte di un educatore per interventi di accompagnamento e sostegno al minore e alla sua famiglia, al fine di migliorare la relazione educativa e favorire i processi di apprendimento, socializzazione ed integrazione nei diversi contesti di vita.

• **Ostello** Così come previsti all'Art. 20 [della l.r. 07/02/2008](#) n. 2, comma così modificato dall' art. [45 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14](#) .

• **Rifugi alpini ed escursionistici in ambito naturale** (Così come previsti [all'Art. 21 della l.r. 07/02/2008 n. 2](#))

• **Strutture ricettive all'aria aperta** gestite dalle associazioni senza scopo di lucro (così come previste [all'Art. 15 della l.r. 07/02/2008 n. 2](#))

• **Soggiorno in accampamento, itinerante ed in accantonamento**

Così come definiti [all'Art. 49 della l.r. 6/2009](#). I soggiorni svolti a scopo sociale, educativo o didattico, della durata non inferiore a sei giorni, realizzati da Enti Pubblici e Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali,

	educative, senza scopo di lucro. I soggiorni sono definiti secondo le seguenti tipologie: a) soggiorno in accampamento: quelli che svolgono attività socio-educative e utilizzano strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni. b) soggiorno itinerante: quelli che sviluppano attività socio-educative e prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore. c) soggiorno in accantonamento: Sono soggiorni in accantonamento quelli che accolgono attività socio-educative e utilizzano strutture ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori per periodi di durata non superiore a quindici giorni. Tali strutture devono essere gestite al di fuori dei normali canali commerciali e senza scopo di lucro.
UTENZA	Soggetti di varie fasce di età in condizioni psicosociali di fragilità che necessitano di percorsi di socializzazione e abilitazione.
ATTORI COINVOLTI	• Azienda Agricola Sociale (singole o associate anche con altre Aziende Agricole) • ASL, Comuni, Distretti Socio Sanitari, ... • Associazioni e Cooperative, Fondazioni ed altre Istituzioni sia pubbliche che private, Aziende Pubbliche e Private con attinenza alle iniziative programmate. Centri di Formazione, Prestatori di Servizi ai sensi della DGR n. 1658 del 21/12/2012 (AGRICOLTURA) e/o loro associazioni anche di tipo temporaneo. Tali soggetti devono risultare collegati operativamente con AAS o AA
RIFERIMENTI NORMATIVI	Per i <u>servizi sociali, sociosanitari ed educativi</u> di riferimento, la normativa è la seguente: • l.r. 12/2006, "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari"; • l.r. 6/2009, "Promozione delle politiche per i minori e i giovani"; • l.r. 48/2009, "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo"; • l.r. 20/1999, "Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997" • "Piano Sociale Integrato Regionale" (Psir2013–2015), deliberazione n.18 del 6 agosto 2013, I servizi/ attività sopra indicate trovano disposizioni di dettaglio in specifici atti della Giunta Regionale. L'insieme delle norme che regolano il sistema dei servizi sociali e sociosanitari è in fase di aggiornamento/revisione. Pertanto è necessario fare riferimento al sito web della Regione Liguria. Per le attività attinenti all'<u>agriturismo</u> il riferimento base è la l.r. n. 37/2007 così come modificata dalla L.R. 13 giugno 2011, n. 14 Per le attività attinenti le <u>fattorie didattiche</u> il riferimento base è e fattorie didattiche sono regolamentate dalla dgr n.135/2006, dal dd n.1096/2006 e dalla l.r. n.34/2007 Per quanto attiene le attività inerenti alla classificazione <u>turistica</u> il riferimento base è alla l.r. n. 2 del 07/02/2008 e successive modificazioni oltre ai diversi regolamenti attuativi di specifico riferimento.
MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	L'iscrizione al Registro RAAS rimane subordinata fino alla attivazione del servizio/i che risultano a loro volta vincolati all'acquisizione di autorizzazione al funzionamento e/o alla verifica dei requisiti previsti della normativa vigente in materia di servizi sociali e sociosanitari e agricoli.



Legge Regionale n. 36 del 21/11/2013 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE
SCHEDA DESCRITTIVA DEI SERVIZI RICONOSCIUTI IN AGRICOLTURA SOCIALE

NOME DEL SERVIZIO	ATTIVITA' E TERAPIE ASSISTITE
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	Nelle more di una precisa norma regionale in materia, al fine di garantire l'esercizio di attività in azienda agricola, che impieghino le piante e gli animali per il recupero del benessere globale dell'individuo con patologie o soggetto a disagio anche temporaneo, sono individuate: Le Attività Assistite (AtAs) consistono in interventi di tipo educativo - ricreativo (che in alcuni casi si differenziano concettualmente come Educazione Assistita) e di supporto psico-relazionale, finalizzati al miglioramento della qualità di vita di varie categorie di utenti (bambini, soggetti portatori di handicap, pazienti ospedalizzati, pazienti psichiatrici, anziani, detenuti). Non essendo attività con valenza di tipo terapeutico, non è necessaria una specifica prescrizione medica. Tuttavia è comunque opportuna l'indicazione da parte di un professionista del settore sanitario o educativo che abbia in carico il soggetto destinatario dell'intervento. Le Terapie Assistite (TeAs) sono interventi individualizzati sul paziente, utilizzati a supporto delle terapie tradizionali (e pertanto definite co-terapie), per la cura della patologia di cui egli è affetto. Esse sono finalizzate al miglioramento di disturbi della sfera fisica, motoria, psichica, cognitiva o emotiva. Sono progettate sulla base delle indicazioni sanitarie e psico - relazionali fornite dal medico e/o dallo psicologo di riferimento del paziente e prevedono precisi obiettivi ed indicatori di efficacia. Le Attività e le Terapie Assistite prevedono il contatto diretto di piante, animali e cose con gli utenti. Tali attività non sono al momento considerati interventi sanitari e quindi non rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza.
SCOPI PERSEGUITI	• Sviluppo di capacità personali, • Accrescimento dell'autostima della persona, • Aumento/potenziamento delle capacità relazionali, • Fornire supporto alla conoscenza medica • Fornire supporto al perfezionamento delle tecniche di co-terapia
ATTIVITA' COMPRESSE	• Interventi Assistiti con Animali - I.A.A. (Pet Therapy) La Pet Therapy consiste in attività di sostegno terapeutico, che si attuano attraverso l'utilizzo della relazione uomo-animale domestico. I servizi di Pet Therapy, realizzati secondo l'approccio zooantropologico, si basano sulla prescrizione di specifiche interrelazioni con l'animale, che variano a seconda degli obiettivi che il medico curante predispone per il proprio paziente. Pertanto possiamo definire la Pet Therapy come un servizio: ▪ definito sui bisogni della persona; ▪ teso a facilitare un percorso di miglioramento delle condizioni di salute; ▪ realizzato attraverso attività di relazione con gli animali Gli Interventi Assistiti con Animali tende a distinguere specifiche aree di intervento che si differenziano per scopo, metodologia e requisiti degli operatori. L'Istituto Superiore di Sanità distingue: • Attività assistita con animali (A.A.A.) - intervento ludico-ricreativo a carattere occasionale rivolto a varie categorie di utenti, sia a soggetti sani che diversamente abili, finalizzato a migliorare la qualità della vita. Nelle AAA la relazione con l'animale costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali; tali attività sono rivolte al singolo individuo e/o ad un gruppo di individui (anziani, soggetti con disabilità intellettiva e/o fisica, minori ospitati in

comunità di recupero, persone ospedalizzate, alunni nel contesto scolastico). Le AAA in alcuni casi sono propedeutiche all'EAA o alla TAA e sono finalizzate a: sviluppo di competenze attraverso la cura dell'animale; accrescimento della disponibilità relazionale; stimolazione dell'attività motoria.

- **Educazione assistita con animali (E.A.A.)** - intervento di tipo educativo e/o rieducativo rivolto sia a soggetti sani che diversamente abili e a persone affette da disturbi del comportamento. L'EAA mira a migliorare il livello di benessere psico-fisico e sociale e la qualità di vita della persona, a rinforzare l'autostima e a ricreare il senso di normalità del soggetto coinvolto. Attraverso la mediazione degli animali domestici vengono attuati anche percorsi di rieducazione comportamentale. L'EAA trova quindi applicazione in diverse situazioni quali: prolungata ospedalizzazione o ripetuti ricoveri in strutture sanitarie; difficoltà dell'ambito relazionale nell'infanzia e nell'adolescenza; disagio emozionale; difficoltà comportamentali e di adattamento socio-ambientale; situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per anziani e per pazienti psichiatrici, residenze sanitarie assistenziali -RSA-, orfanotrofi, comunità per minori, carceri, etc.); condizioni di malattia e/o disabilità che prevedano un programma di assistenza domiciliare integrata.
- **Terapia assistita con animali (T.A.A.)** - intervento di supporto ad altre terapie (co-terapia) finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolto a soggetti affetti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione, rilasciata dal medico di medicina generale, corredata da relazione del medico specialista o dello psicologo-psicoterapeuta. La riabilitazione equestre è una terapia assistita con gli animali che prevede l'impiego del cavallo.

Tra le varie forme di Interventi Assistiti con animali ricordiamo la Onoterapia (impiego di asini), Ippoterapia (impiego di cavalli) ecc..

- **Orto Terapia**

L'Ortoterapia o Terapia orticolturale è un metodo riabilitativo del disagio e della disabilità che appartiene all'ambito delle **terapie occupazionali**. Consiste nell'incentivare, nel preparare e nell'affiancare il soggetto nella cura e nella gestione del verde, nella coltivazione di fiori, ortaggi ed altre piante. Prendersi cura di organismi vivi, possibilmente in gruppo, stimola il senso di responsabilità e la socializzazione. A livello fisico, sollecita l'attività motoria, migliora il tono generale dell'organismo e dell'umore, attenua stress e ansia. Scopi dell'Ortoterapia sono l'acquisizione di abilità, autonomia e competenze, la stimolazione allo sviluppo delle capacità di interazione e partecipazione.

Ogni progetto riabilitativo nasce dall'esigenza di portare il soggetto a rendersi il più autonomo possibile, a rafforzarne l'autostima per aiutarlo a riconquistare un ruolo attivo nella vita e favorirne l'inserimento in un gruppo. Questi risultati sono ottenibili soltanto con percorsi terapeutico-riabilitativi specifici, mirati e lungimiranti, progettati e sviluppati con collaborazione di specifiche figure professionali.

- **Aroma Terapia**

L'**aromaterapia** può essere considerata un ramo della fitoterapia che usa gli olii essenziali, ossia le sostanze volatili e fortemente odoranti delle piante. Il termine aromaterapia non identifica esclusivamente l'utilizzo olfattivo degli olii essenziali, bensì comprende tutte le applicazioni: topica (massaggi, impacchi, applicazioni pure), inalatoria e orale. Per la mancanza di dati clinici l'aromaterapia è lontana dal poter essere definita come una vera terapia anche se i materiali utilizzati dalla terapia e alcune delle modalità di utilizzo sono state sottoposte a studi clinici e farmacologici.

	• Arte Terapia L'arte terapia include l'insieme delle tecniche e delle metodologie che utilizzano le attività artistiche visuali e manuali (e con un significato più ampio, anche musica, danza, teatro, marionette, costruzione e narrazione di storie e racconti, pittura, disegno, decupage ecc.) come mezzi terapeutici, finalizzati al recupero ed alla crescita della persona nella sfera emotiva, affettiva e relazionale. • Terapia del sorriso La Terapia del Sorriso si basa sugli effetti positivi psicologici e biologici del riso.
UTENZA	Minori con difficoltà certificate Persone con disabilità Persone con dipendenze Adulti con disabilità mentale Minori e Adulti con problemi psichiatrici Pazienti in fase di riabilitazione
ATTORI COINVOLTI	• AZIENDE AGRICOLE SOCIALI • Associazioni e Cooperative Sociali, • Comuni, Distretti SS, ASL • Università, Centri Specializzati, Prestatori di Servizio, Centri di Formazione • Fondazioni ed altre Istituzioni sia pubbliche che private, Aziende Pubbliche e Private con attinenza alle iniziative programmate. • Altri
RIFERIMENTI NORMATIVI (Pet Therapy)	1. CARTA MODENA - Carta dei valori e dei principi sulla Pet Relationship - Comitato Nazionale Bioetica e Ministero della Salute - 2002; 2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e <i>Pet Therapy</i>; 3. Norme per il benessere animale e derivanti dalla decisione UE n. 778/06 nonché le attività previste a seguito del d.lgs. 146/01 (attuazione della Direttiva 98/58/CE e successive integrazioni); 4. Lr. regione Veneto n. 3/2005; 5. Decreto del Ministero della Salute 18 giugno 2009 per la creazione del <u>Centro di Riferenza Nazionale per gli interventi assistiti dagli animali (Pet Therapy)</u> che ha provveduto alla elaborazioni di Linee Guida attualmente in revisione; 6. Linee Guida specifiche per gli IAA a cura dell'Istituto Superiore di Sanità sono allo stato attuale in fase di approvazione definitiva e sono dirette principalmente ai Veterinari delle ASL e ai Direttori Sanitari degli Ospedali, con particolare riguardo a quelli Pediatrici e alle cliniche di lungodegenza per soggetti anziani.
MODALITA' DÌ ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	Le Attività Assistite L'azienda Agricola dichiara la propria volontà di realizzare le AtAs attraverso specifiche indicazioni e precisazioni in ambito del PAAS. In particolare dovranno essere specificati: a. Tipo di attività che si intende svolgere (tra quelle sopra elencate) b. Modalità di svolgimento della/e attività previste c. Soggetti animali coinvolti d. Strutture coinvolte e. Dichiarazione circa il rispetto delle prescrizioni (Pet Therapy).

	Il responsabile Aziendale delle AtAs è l'OAS. <i>Le Terapie Assistite</i> Per le TeAs vale quanto detto per le AA. Tuttavia le TA per essere realizzate in Azienda Agricola richiedono specificatamente la presenza di un Operatore Sociale o Sanitario qualificato o riconosciuto tale dall'ASL competente. Pertanto l'Azienda Agricola Sociale per realizzare le TA è vincolata da una presenza di tale professionalità da ricercarsi eventualmente anche fuori dalla Azienda Agricola in occasione di possibili progetti o sulla base di specifiche iniziative territoriali. Pertanto l'AAS tal quale può avere il riconoscimento all'esercizio delle AA e l'idoneità ad ospitare TA. <u>Pet Therapy prescrizioni:</u> In attesa di precise ed adeguate norme in riferimento l'I.A. deve garantire, oltre al rispetto delle norme in materia di benessere animale in azienda, che tutti gli animali oggetto di attività / terapia assistita siano in possesso di idoneità sanitaria e comportamentale, rilasciata da medico veterinario, e aggiornata ogni sei mesi.
MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	L'iscrizione al Registro RAAS rimane subordinata fino alla attivazione del servizio/i che risultano a loro volta vincolati all'acquisizione di autorizzazione al funzionamento e/o alla verifica dei requisiti previsti della normativa vigente in materia di servizi sociali e sociosanitari e agricoli.



Legge Regionale n. 36 del 21/11/2013 _ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE
SCHEDA DESCRITTIVA DEI SERVIZI RICONOSCIUTI IN AGRICOLTURA SOCIALE

NOME DEL SERVIZIO	AREE VERDI A GESTIONE SOCIALE
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	Le AVGS sono considerate le aree aperte e/o protette, destinate alla coltivazione e/o al mantenimento naturalistico attraverso il coinvolgimento sociale allargato. Sono annoverate in tali aree sia quelle pubbliche che private, comprese quelle in applicazione della Legge n. 109/96 (utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie). Oltre al mantenimento delle specifiche aree e/o territori sono da considerarsi inglobabili in tali attività anche tutti i servizi connessi e realizzabili sfruttando la presenza di manufatti, strutture, percorsi ecc.. che possano valorizzare ulteriormente l'uso dell'area stessa attraverso il loro recupero e/o diverso uso. Le AVGS possono essere realizzate all'interno di una Azienda Agricola. Le AVGS possono essere realizzate anche fuori da un contesto aziendale purché coinvolgano almeno un Ente Pubblico, come responsabile della sua attuazione, e <u>non preveda</u>, nella conduzione, soggetti imprenditoriali anche di tipo sociale.
SCOPI PERSEGUITI	• Favorire il recupero di aree abbandonate e degradate • Fornire strumenti alla politica per favorire l'invecchiamento attivo • Favorire l'educazione ambientale • Favorire i momenti di incontro e collaborazione sociale • Favorire lo sviluppo di microeconomie per la sussistenza • Favorire la massima declinazione della multifunzionalità della agricoltura
ATTIVITA' COMPRESSE	• Orto sociale • Frutteto Sociale (vigneto, Oliveto ecc....) • Giardino Sociale • Parco Sociale • Bosco sociale • Sono comprensibili, purché in combinazione con la gestione delle aree verdi pertinentziali o subordinate, anche le attività di Ostello, soggiorno in accampamento, itinerante ed in accantonamento, strutture ricettive all'aria aperta e rifugi alpini ed escursionistici così come previsti nella scheda n. 2 .
UTENZA	Tutti gli aventi diritto nell'ambito del regolamento sulla Gestione Sociale delle Aree Verdi
ATTORI COINVOLTI	• Comuni, Province, Parchi, Regione, Fondazione (qualunque soggetto pubblico detentore d'uso di spazi aperti e/o aree verdi); • Aziende Agricole • ASL, Comuni, Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni sia pubbliche che private, Aziende Pubbliche e Private con attinenza alle iniziative programmate, Centri di Formazione, Prestatori di Servizi ai sensi della DGR n. 1658 del 21/12/2012 (AGRICOLTURA) e/o loro associazioni anche di tipo temporaneo.

RIFERIMENTI NORMATIVI	Esistono, diffusi, riferimenti "regolamentari" esclusivamente a livello comunale.
ELEMENTI IDENTIFICATIVI ESSENZIALI	Un' Area Verde a Gestione Sociale risulta riconoscibile ai sensi della l.r. 36/2013 se sono riscontrati i seguenti elementi: 1) PROGETTO E' un elaborato preliminare finalizzato alla presentazione e conseguimento di ev. autorizzazioni e/o concessioni e/o contributi pubblici/privati. Il Progetto contiene • Identificazione del soggetto proprietario e/o responsabile dell'Area Verde, • Identificazione planimetrica dell'are interessata, • Planimetria riportante la suddivisione in parcelle / lotti dell'Area Verde (nel caso di AV assegnata a precisa tipologia di utenti), • Accessibilità (descrizione della raggiungibilità e della tipologia di mobilità interna), • Dotazioni infrastrutturali (recinzioni, aree coperte, approvvigionamento idrico ed elettrico, suddivisione in lotti, altro...) • Documentazione fotografica dei luoghi e riferimenti illustrativi delle tipologie di infrastrutture che si intendono allestire), • Altro ritenuto utile o richiesto dagli Uffici Tecnici Comunali. 2) REGOLAMENTO E' lo strumento che identifica: • Gli utenti e/o i requisiti dei fruitori assegnatari dell'area verde o di sue porzioni, • Le modalità di fruizione dell'area verde e le procedure/requisiti per l'eventuale assegnazione di parti della AV; • Orari di fruizione e durata di assegnazione, • Eventuali canoni, • Costituzione di una Assemblea dei Fruitori e di un loro coordinamento autonomo di rappresentanza; • Obblighi e prescrizioni previsti nei confronti dell'utenza (assicurazioni), • Impegni da parte del Proprietario dell'AV e/o del Responsabile, • Riconsegna dei terreni e revoca assegnazioni • altro. 3) II REGISTRO DEGLI UTILIZZATORI Elenco aggiornato degli utenti-utilizzatori diretti o dei conduttori (nel caso di Giardini/Parchi sociali) 4) PIANO DEI CONTROLLI Identificazione del soggetto/ufficio incaricato alla supervisione e controllo dell'AVGS nonché delle procedure anche temporali elaborate per tale controllo.
MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	L'Attivazione di una AVGS è riservata ai soggetti pubblici detentori dell'uso di spazi aperti ed aree verdi destinabili allo scopo. Una Azienda Agricola attiva, nell'ambito della propria disponibilità di terreni, può fornire al soggetto pubblico la base territoriale per la realizzazione di una AVGS. Anche in questo caso il titolare della iniziativa rimane sempre il soggetto pubblico.
UFFICI PREPOSTI	Comuni (per il rilascio del progetto e per le eventuali autorizzazioni collegate) Regione Liguria (eventuali contributi resi disponibili in modo diretto o indiretto)
Prescrizioni	Le AVGS non costituiscono attività di impresa. Ferme restando le procedure di iscrizione al RRAAS, le AVGS troveranno iscrizione in una sezione loro dedicata.

Approfondimenti delle schede

10.1 Agricoltura Sociale nella polifunzionalità agricola.

EDUCAZIONE/FORMAZIONE - INCLUSIONE LAVORATIVA E PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE ED ACCOGLIENZA

Tali percorsi possono coinvolgere le Imprese Agricole in qualunque momento e senza la necessaria acquisizione di riconoscimento di AAS: tali coinvolgimenti risultano già oggi realizzati generalmente in forma saltuaria e/o legata a progettazioni specifiche.

Acquisendo il requisito di Az. Agricola Sociale la stessa diviene soggetto territoriale di riferimento nei confronti degli attori Istituzionali del territorio competenti per materia.

Al fine di sostenere la costituzione di AAS si prevedono forme premiali in tutte le azioni promosse dalla Regione

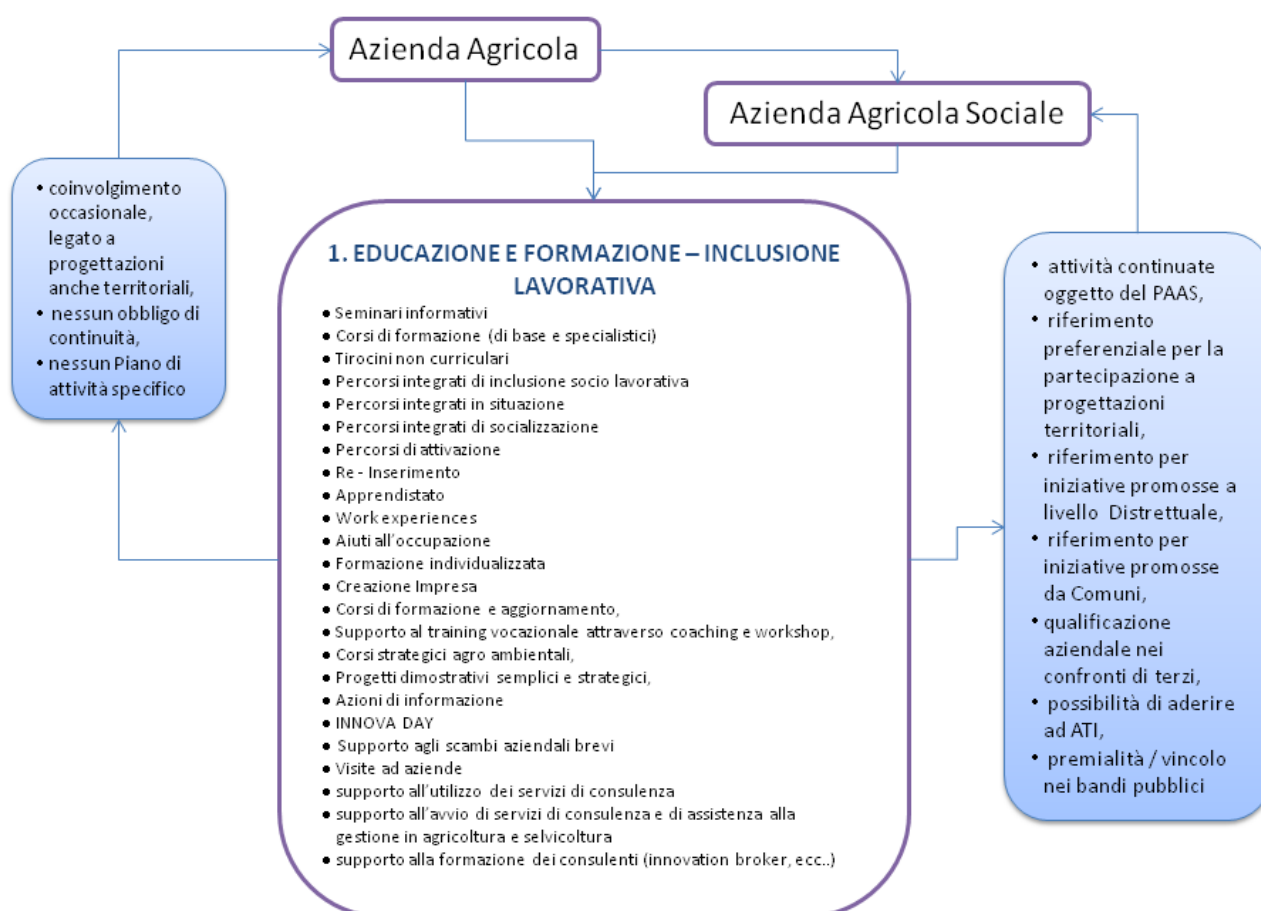


Figura 4: Schema del Filone Educazione e Formazione-Inclusione Lavorativa in Azienda Agricola ed in Azienda Agricola Sociale

ATTIVITA' E TERAPIE ASSISTITE

Analogo ragionamento per il filone delle **Attività Assistite**. In questo caso la funzione didattica - ludica emerge in maniera palese tanto da farla coincidere con la medesima attività svolta in ambito delle Fattorie Didattiche che rimane pertanto il requisito fondamentale da dover acquisire.

Anche in questo caso Il Piano delle Attività Agricole Sociali fornirà preliminarmente specifiche indicazioni circa le attività assistite che si intendono realizzare. Ottenuto il riconoscimento regionale come AAS, la procedura verrà completata presso gli stessi Ispettorati dell'Agricoltura provinciali attraverso le procedure di cui alla [DGR 135/2006](#). ed avere così la doppia iscrizione anche come Fattoria Didattica.

Per quanto riguarda invece le **TERAPIE ASSISTITE**, come già accennato nella scheda dedicata, ad oggi nella nostra regione manca una specifica legislazione di riferimento che prescriva e definisca particolare requisiti e procedure in materia. Per di più sembra esistere, all'interno del vasto mondo delle Terapie Assistite, un diverso grado di riconoscimento e di conseguente regolamentazione uniforme. Rimandando come già detto alle prossime e più precise norme occorre precisare alcuni concetti generali di riferimento in parte già introdotti nella scheda specifica:



Figura 5: Filone delle Attività e Terapie Assistite. Tali attività divengono potenziale servizio della AAS previa acquisizione della Qualifica di "Fattoria Didattica".

1) **offerta del servizio:** le Attività assistite potranno essere riconosciute, in ambito della Agricoltura Sociale, solo se realizzate, nella azienda agricola, da personale con adeguata qualifica **professionale** desumibile dalla frequentazione di corsi specifici o apprendistato in Centri specializzati. Tale indicazione deve risultare tassativamente seguita in modo particolarmente stringente nel caso particolare nelle Terapie con animali (Pet Therapy) proprio per il particolare ruolo rivestito dal "conduttore" che si interfaccia e si relaziona contemporaneamente, ma con ruoli diversi, sia con il paziente che con l'animale.

2) **luoghi di svolgimento del servizio:** nel PAAS particolare attenzione deve dedicata alla descrizione dei luoghi nei quali si intende svolgere il servizio. Tale descrizione deve garantire l'esecuzione del servizio in sicurezza sia per i fruitori che per eventuali animali impiegati.

3) **benessere animale:** oltre a garantire che siano rispettate le indicazioni previste in materia di benessere animale, il PAAS deve specificare,, oltre alla descrizione dei luoghi di ricovero, anche le modalità e la frequenza con le quali gli animali vengono sottoposti a controllo comportamentale e sanitario.

AREE VERDI A GESTIONE SOCIALE

Una AAS nel prevedere tra le sue attività quella delle Aree Verdi a Gestione Sociale, sia all'interno della propria azienda che come supporto professionale in altri appezzamenti allo scopo destinati, si identifica come possibile struttura di riferimento in iniziative a più ampio coinvolgimento sociale e territoriale. In entrambi i casi il suo riconoscimento garantisce, per l'AA, spazi di possibile attività in convenzione con soggetti pubblici.

E' da questi soggetti pubblici infatti che si attende l'input iniziale di realizzare, sul proprio territorio di competenza, un progetto di Area verde a Gestione Sociale. In tale logica anche il PTR (Piano Territoriale Regionale) fornisce linee ed indirizzi rivolti per gli strumenti comunali PUC che vanno ad incentivare la promozione delle azioni finalizzate al recupero di spazi agricoli in ambiti urbani (campagna abitata) tra le quali possono essere comprese le iniziative dei così detti "orti-urbani", che assumono, in particolari contesti .

In particolare si richiama l' Art. 9 (Flessibilità delle indicazioni di Piano), dove si indicano gli orti urbani (da intendersi nella più ampia accezione del termine) come elementi utili al sostanziale assolvimento, per interventi relativi ad ambiti di riqualificazione o completamento localizzati in aree definite dal PTR come sub componenti territoriali Liguria Agricola, del recupero a fini agricoli di aree non ricadenti nella componente Liguria Agricola e di estensione almeno equivalente alla superficie dell'ambito o del distretto



Figura 6: Filone delle Aree Verdi a Gestione Sociale.

oggetto dell'intervento, onere che deve essere assolto da parte dei soggetti attuatori oltre alle prestazioni urbanistiche stabilite dal PUC.

Diventa importante quindi definire alcuni criteri paesistici, ambientali, tipologico - costruttivi per questi nuovi ambienti determinati dagli orti urbani che possono essere di riferimento normativo e progettuale per i PUC. Di seguito alcune delle possibili indicazioni:

Localizzazione degli orti urbani	Prioritariamente: • in ambiti urbani e di periferia urbana che presentano aree in stato di abbandono e che possono essere recuperate ad uso agricolo "domestico" includendo giardini, parchi, con prevalente funzione ricreativa, espositiva, museale; • spazi, giardini, aree di pertinenza connesse a specifiche strutture specialistiche pubbliche o ad uso pubblico in abbandono, ad es. ex ambiti conventuali, caserme, scuole, ecc. • spazi pubblici derivanti da aree standard non più utilizzate per la realizzazione dei servizi a cui erano deputate e che versano in stato di abbandono; • aree in ambiti di "comunaglia" (situazioni che si ritrovano più sovente in comuni dell'entroterra ligure), che possono essere recuperate come aree verdi a gestione sociale dalla "comunità" del luogo o per conto di essa, assolvendo da una parte una funzione collettiva per gli stessi residenti, dall'altra mantenendo la natura "privatistica" connotata da tale specifica condizione giuridica; • spazi liberi privati condominiali, sottoutilizzati e/o in abbandono che regolati da specifica convenzione tra i condomini e la P.A. possano essere fruiti dai residenti, in particolare anziani ; • in ambiti agricoli e orticoli residuali da recuperare (es, spesso in corrispondenza ad aste fluviali , a connessione con il tessuto edificato) • in ambiti di risulta da spazi oggetti di ambiti di riqualificazione da ex strutture dismesse(produttive , commerciali ecc,), se compatibili con l'uso ad orto urbano • sono da escludere spazi interstiziali legati alla viabilità di grande o veloce percorrenza ;(aiuole spartitraffico, spazi di sicurezza tra binari, corsie stradali ecc); • orti con finalità educative in corrispondenza a plessi scolastici (in particolare periferici ecc)
compatibilità	Non ammissibili: • in aree soggette a specifici vincoli che interdicano tale funzione (soprintendenza beni ambientali e monumentali, archeologica ecc); • in aree di specifica pertinenza paesistica – ambientale - storico architettonica che ne escludano in modo esplicito l'utilizzo; • in aree di rispetto, contigue a produzioni industriali, produttive, e similari e/ o funzioni non compatibili con tale funzione agricola; • in aree militari.
Disciplina paesistico ambientale	• Il progetto deve riferirsi al contesto territoriale per la struttura geomorfologica del terreno,(pianeggiante, a fasce, su balconi terrazzati, ecc.), all'esposizione e all'orientamento solare dello stesso; • In relazione allo stesso deve puntare alla valorizzazione degli elementi strutturali tipici delle coltivazioni in loco, ovvero il ripristino dei muretti e delle fasce, il ripristino delle scoline e canalizzazioni , fontanili, ove esistenti, ripristino delle percorrenze con materiali non invasivi e non precari con priorità per l'uso dei materiali autoctoni e tradizionali; • Attenzione alle visuali in relazione alle caratteristiche territoriali, in modo da avere una compatibilità della struttura a verde e dei relativi servizi in rapporto alla percezione visiva, (es. valorizzare le culture, ordinate e contribuenti all'assetto

	agricolo e mitigare e frammentare gli impatti delle strutture a servizio)
Caratteristiche funzionali comuni	Acqua • Terreni con possibilità irrigue dirette- accesso acquedotto, anche comune • Possibilità di sistemi di raccolta d'acqua comune (cisterne, es) • Possibilità di attuare una rete irrigua idonea per lo scolamento delle acque • altro Accessi • Possibilità di accessi veicolari comuni, con pedonalizzazione per le singole parti • altro Parti comuni • Spazi per usi comuni-attrezzi, acqua, servizi minimi. ecc. • Accesso veicolare e possibilità di deposito per macchinari essenziali ad uso collettivo • Localizzazione di sito per smaltimento rifiuti e riciclaggio compost • altro

10.2 Coesistenza tra Agricoltura Sociale - Agriturismo - Fattorie didattiche

Svolgere un'attività "Agricola Sociale" è cosa diversa da svolgere un'attività di "Agriturismo". Le due attività possono coesistere solo se perseguite nel riconoscimento distintamente e se distintamente realizzate, in termini fisici o temporali, dall'Azienda Agricola secondo le procedure distinte individuate sia dalla [lr37/2007](#) che dalla [lr36/2013](#). Un esempio chiarificatore sta nella somministrazione di pasti, insita in molti servizi di "ospitalità" di cui alla scheda 2, che una Azienda Agricola Sociale può somministrare solo ai propri utenti e secondo una programmazione prevista a progetto nel rispetto della normativa fiscale vigente; nel caso tale limite voglia essere superato, per esempio aprendo anche ad avventori occasionali e al di fuori della utenza individuata, risulta necessario acquisire anche il riconoscimento di azienda agrituristica attraverso le modalità di cui alla l.r. 37/2007.

Tabella 9: Alcuni caratteri a confronto tra Agriturismo ed Agricoltura Sociale.

Elementi	AGRITURISMO	AGRICOLTURA SOCIALE
Zonizzazione della attività connessa	SI (Art. 5 comma 3 l.r. 37/2007)	NO
Parametri tempo-lavoro della attività connessa	SI (tabella B, C e D DGR 1443/2012 e modifiche DGR 1106/2013)	NO (anche se descritti e quantificati dal PAAS)
Limiti alla attività connessa esercitata	SI	SI
Obblighi derivanti dall'esercizio	SI (periodi di apertura e tariffe Art. 14 e 15 della DGR1443/2012...)	NO
Presentazione di un Piano di Attività	SI (ma solo per le attività di cui all'art. 13 della DGR1443/2012... Att. ricreative, sportive, culturali...)	NO (PAAS a parte)
Iscrizione preliminare	NO	SI da Regione Liguria
Avvio Attività	SCIA	CU e/o SCIA
Pubblico a cui rivolgere i servizi	Generico per i servizi previsti	In riferimento esclusivo al tipo di servizio previsto

Tabella 10: Possibili elementi comuni tra Agriturismo e Agricoltura Sociale.

Elementi	AGRITURISMO	AGRICOLTURA SOCIALE
Immobili da destinare alle attività	all'art. 5 della DGR1443/2012 e modifiche DGR 1106/2013.	Per lo svolgimento delle attività codificate come "PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E ACCOGLIENZA" l'Azienda Agricola Sociale si adegua alla norma di riferimento indicata per ogni tipologia di servizio previsto.
Impiego di prodotti aziendali per la somministrazione di pasti	all'art. 7 della DGR1443/2012 e modifiche DGR 1106/2013.	
Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione degli alimenti	all'art. 8 della DGR1443/2012 e modifiche DGR 1106/2013.	
Ospitalità in spazi aperti	all'art. 9 della DGR1443/2012 e modifiche DGR 1106/2013.	
Piscine	all'art. 10 della DGR1443/2012 e modifiche DGR 1106/2013.	
Attività di degustazione	all'art. 12 della DGR1443/2012 e modifiche DGR 1106/2013.	
Altre attività agrituristiche	all'art. 13 della DGR1443/2012 e modifiche DGR 1106/2013.	

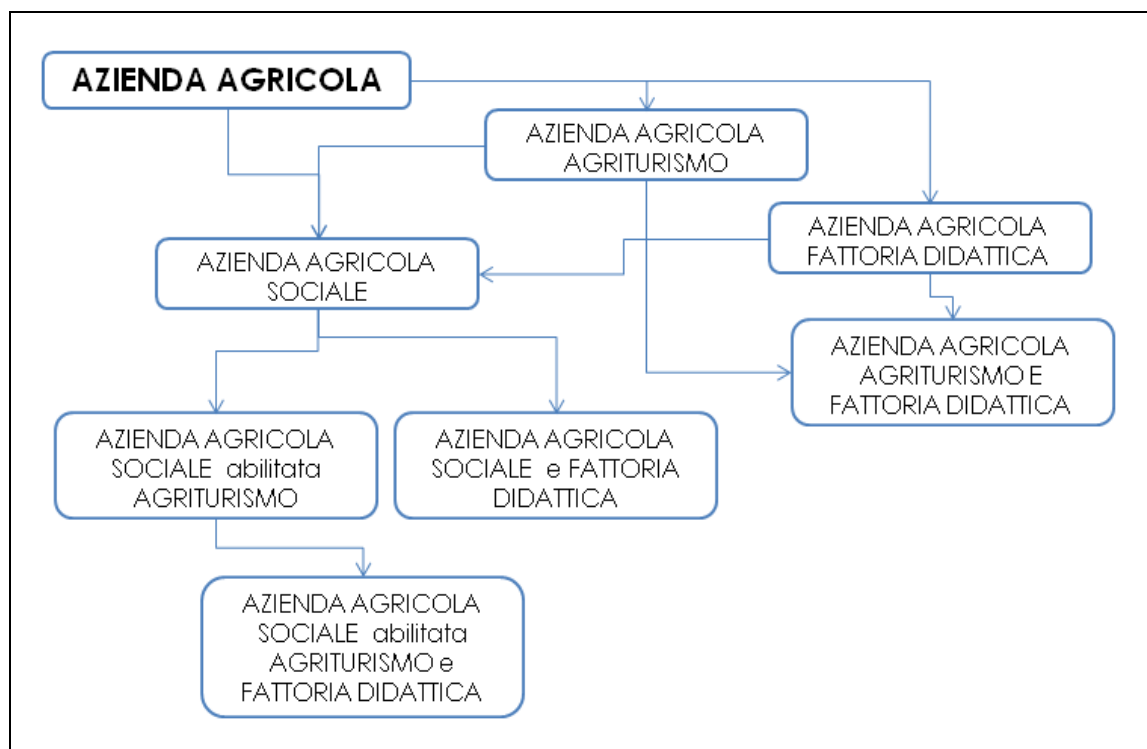


Figura 7: Possibili configurazioni formali della Azienda Agricola polifunzionale.

11. Aggiornamento delle LINEE GUIDA

L'aggiornamento delle Linee Guida per l'Agricoltura Sociale avviene attraverso atto formale della Giunta Regionale (Delibera) ai sensi dell'art. 5 della l.r. 36/2013.

L'aggiornamento delle Linee Guida AS è motivato:

- 1) Da modifiche ed aggiornamenti del quadro legislativo comunitario, nazionale e regionale a cui fanno riferimento le LGAS;
- 2) Dalla necessità di modificare e/o includere nuove attività, servizi, procedure, definizioni ecc. ritenute opportune;
- 3) Da input regionale diretto.

Nel caso 1) le modifiche sono di tipo consequenziale, la Commissione di Valutazione Regionale per l'Agricoltura Sociale promuove periodica ricognizione (almeno una volta all'anno) presso le strutture regionali che hanno collaborato alla predisposizione delle Linee Guida). Le eventuali indicazioni di modifica così raccolte possono realizzare:

- a) Semplice modificazione dei riferimenti normativi – In questo caso si procede con aggiornamento d'ufficio della versione ultima delle LG e se ne promuove direttamente la pubblicazione WEB sul sito www.regione.liguria.it e su www.agrilugurianet.it dandone informazione attraverso i tradizionali canali informativi on line della Regione Liguria.
- b) Modifiche sostanziali delle LG – in questo caso si interviene come per il caso 2).

Nel caso 2) le modifiche/inclusioni producono una sostanziale modificazione delle attuali LG. In questo caso occorre distinguere l'**input** e la **procedura di modifica**.

Input

Gli input a modificare le linee guida devono sempre essere giustificati. Tali giustificazioni sono indicate nella procedura di modifica. Gli input possono giungere in forma libera, purché trasferita, alla struttura regionale di riferimento (Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo)

Gli input a modificare le Linee guida possono provenire da:

- a) Da tutti i Dipartimenti regionali direttamente coinvolti nella materia dell'Agricoltura Sociale sia per esigenze emerse direttamente dalle strutture che da confronti con le rappresentanze in interlocuzione o recependone loro indicazioni;
- b) Dalle rappresentanze del mondo agricolo e del terzo settore;
- c) Da ogni portatore di interessi;

Il Sistema on line della Agricoltura Sociale provvederà a mettere a disposizione un specifico servizio.

La Commissione di Valutazione Regionale per l'AS valutato l'input provvede ad attivare la Procedura di Modifica. Per conseguire tale valutazione la Commissione regionale potrà richiedere l'esecuzione di accertamenti, consultazioni e/o richiedere ulteriori specificazioni.

Nel caso l'input non sia valutato sufficiente o in altro modo negativo per l'attivazione della Procedura di Modifica la Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo provvede eventualmente a fornire risposta motivata.

Procedura di modifica

La procedura di modifica prevede le seguenti fasi:

- a) Predisposizione della modifica alle LG, direttamente da parte della Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo in collaborazione con altre Strutture regionali. La modifica, evidenziata rispetto al testo originale, deve essere accompagnata da breve relazione che indichi la fonte d'input e le motivazioni addotte nonché la valutazione dell'Ufficio/i che hanno attivato la procedura di modifica;
- b) Invio della bozza di modifica alle strutture regionali che hanno collaborato alla predisposizione delle Linee Guida (vedi sopra) al fine di promuovere loro nulla-osta ottenibile anche in riunione congiunta o secondo le modalità ritenute più idonee alla circostanza.
- c) Raccolta dei nulla osta da parte delle strutture coinvolte. Nel caso di mancato ricevimento dei relativi *nulla-osta* entro 15 gg. si procede per silenzio assenso.
- d) Predisposizione della DGR a cura della Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
- e) Approvazione delle nuove Linee Guida da parte della Giunta Regionale.

ALLEGATO 1 _ Facsimile domanda di iscrizione

Alla Regione Liguria

Ispettorato Agrario della Provincia di _____

Oggetto:

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE SOCIALI

Il sottoscritto							
nato a					il		
residente in Via/ loc.						n. c.	
Comune di						Prov.	
Tel.			Cell.			Mail	
in qualità di ⁴				della Az. Agricola ⁵			
ubicata in Loc.							
Comune di						Prov.	

in possesso dei seguenti requisiti:

☐ Imprenditore Agricolo

☐ Coltivatore Diretto

☐ Imprenditore Agricolo Professionale

☐ in fase di ottenimento la qualifica di IAP

CHIEDE

l'iscrizione al registro regionale delle aziende agricole sociali di cui all'art 4 della L.R. n. 36 del 21 novembre 2013.

Allega alla presente:

☐ Documentazione attestante il proprio requisito

☐ PAAS

☐ _____

Lì _____, Data _____

Firma

⁴ Proprietario, Affittuario, Conduttore, o forme intermedie

⁵ Nome della Azienda Agricola

ALLEGATO 2 _ Tabelle ettaro coltura

Deliberazione di Giunta regionale n. 1747 del 28/12/2007
Programma regione di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013. Parametri standard per la
determinazione delle dimensioni aziendali.

Descrizione delle colture e degli allevamenti	giornate a ettaro o a capo di bestiame
cerealicole da granella	20
foraggiere annuali (mais a maturazione cerosa, sorgo, ecc.)	25
foraggiere poliennali (es. erba medica, trifoglio, ecc)	40
patate	60
rose da fiore reciso in pieno campo	800
altre colture floricole poliennali in pieno campo (mimosa, ginestra, calle, ecc)	350
colture per fronde da recidere in pieno campo (eucaliptus, pittosporo, ecc.)	350
colture floricole specializzate in vaso in pieno campo (compreso piante aromatiche)	800
colture floricole annuali in pieno campo	800
colture floricole annuali o in vaso in coltura protetta	1300
colture floricole altamente specializzate da recidere in coltura protetta (rose, gerbera, orchidea, garofani)	1300
altre colture floricole poliennali in coltura protetta	800
fiori per la produzione di fiori secchi	100
orto stagionale e orto consociato con frutteto	400
orto in coltura intensiva a rotazione	600
orto in serra	800
basilico in serra	1100
vigneto specializzato	220
oliveto	140
frutteto specializzato	200
frutta in guscio	70
piccoli frutti (lamponi, mirtilli, ribes, rovo, ecc)	300
prati permanenti	15
pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità	8
pascoli permanenti a bassa resa	5
vacche da latte in stabulazione libera	13
vacche in stabulazione fissa	20
vacche nutrici	8
bovini carne/allievi	8
equini	8
fattrici equini	15

ALLEGATO 3 _ Il Piano delle Attività Agricole e Sociali (PAAS)

AZIENDA AGRICOLA

Nome
azienda _____

Ubicazione Via _____

Località _____ CAP _____

Comune _____ Prov. _____

Titolare
dell'Azienda
(IAP) Cognome _____ Nome _____

CF _____

P. IVA _____

Cell. _____ Tel./Fax. _____

Email: _____

Tipo di
conduzione

Proprietà	Sup. _____ . _____ . _____
Affitto	Sup. _____ . _____ . _____
Totale Azienda	Sup. _____ . _____ . _____

Uso del
suolo⁶

Tipologia di coltivazione	Sup.	N. di piante

Allevamenti
zootecnici

Tipologia di animali in allevamento	n. di capi

⁶ Orti (permanenti), Seminativi, Prati, Erbai, Coltivazioni arboree (oliveto, vigneto, frutteto misto), Bosco, Tare ed Incolti.

Pendenza dei
terreni

☐ pianeggiante ☐ media (fino al 10% - 5,71°) ☐ elevata (oltre il 10%)

Presenza di

☐ pianura ☐ pianie ampie ☐ poggi ☐ terrazze

Viabilità
Intrapoderale

☐ scale ☐ sentieri ☐ pista tratturo

Fabbricati

	Comune	FG.	Particella	Sup.	Utilizzato in AS
1					☐ SI ☐ NO
2					☐ SI ☐ NO
3					☐ SI ☐ NO
4					☐ SI ☐ NO
5					☐ SI ☐ NO
6					☐ SI ☐ NO
7					☐ SI ☐ NO

SERVIZI DI AGRICOLTURA SOCIALE

OAS (in caso diverso da IAP)	Cognome_____ Nome_____ CF _____ Cell. _____ Tel./Fax. _____ Email: _____ Qualifica _____ Titoli _____
NOME DEL SERVIZIO	☐ EDUCAZIONE E FORMAZIONE – INCLUSIONE LAVORATIVA ☐ PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE ED ACCOGLIENZA ☐ ATTIVITA' E TERAPIE ASSISTITE ☐ AREE VERDI A GESTIONE SOCIALE
Dettaglio del Servizio -	<i>Specificare i seguenti elementi:</i> • Partendo dalla macro-categoria del servizio dettagliare l'oggetto del servizio/attività; • Soggetti a cui è rivolto il servizio/attività; • Indicare eventuali procedure specifiche che si intendono seguire per la pianificazione e la realizzazione del servizio/attività; • Indicare la finalità del servizio/attività; • altro ritenuto attinente.

Modalità di svolgimento	<i>Indicare in modo sequenziale (per singola fase) la modalità di svolgimento del servizio su base giornaliera:</i> Es. • Fase 1) arrivo degli utenti/ospiti/ altro dalle..... alle • Fase2) accoglienza e prima sistemazione • Fase 3) svolgimento del servizio/attività/ • Fase 4) modalità di consumazione del pasto • Fase 5) ecc..... fino alla conclusione giornaliera del servizio
Periodicità del Servizio	☐ giornaliero ☐ settimanale ☐ mensile ☐ stagionale ☐ occasionale
Frequenza nel periodo	☐ da 1 a 5 gg. ☐ da 5 a 10 gg. ☐ oltre i 10 gg. ☐ tutti i giorni
Durata del servizio in ore/gg	☐ da 2 a 4 h gg. ☐ da 4 a 8 h gg. ☐ tutto il giorno
Monitoraggio	<i>Indicare attraverso quali strumenti o modalità si intende monitorare l'attività/servizi intrapresi</i>
Valutazione	<i>Indicare secondo quali strumenti, modalità e frequenza si intende valutare la qualità /economicità delle attività/servizi intrapresi</i>
Strutture	
Strutture /luoghi aziendali resi disponibili	<i>Descrivere la/le strutture ospitanti il servizio nelle diverse fasi di svolgimento specificandone anche la loro composizione (locali) e caratteristiche (presenza di servizi, di altri accorgimenti impiantistici ecc.....)</i>
Stato delle strutture	☐ in adeguato stato di manutenzione ☐ riqualificate recentemente ☐ da riqualificare
Stato di condivisione territoriale PAAS	
Soggetti di riferimento	<i>Indicare eventuali riferimenti in ambito sociale e /o sanitario, nell'ambito territoriale di competenza, coinvolti e/o interpellati nella predisposizione del PAAS . Riportare anche sigle di organizzazioni /istituzioni, nomi e cognomi e qualifica e professionalità dei soggetti coinvolti</i>
Azioni svolte o in svolgimento	<i>Indicare eventuali esperienze svolte o in svolgimento attinenti ai contenuti del PAAS . Nel caso le esperienze realizzate in materia di Agricoltura Sociale fossero diverse da quelle richieste</i>

	<i>indicarne le motivazioni.</i>
Rapporti convenzionati	<i>Indicare la presenza di eventuali convenzioni stipulate in precedenza con privati ed istituzioni per finalità attinenti al PAAS</i>
Allegati	
Planimetria aziendale	☐ SI ☐ NO
Pianta dei locali	☐ SI ☐ NO
Copia CONVENZIONI	☐ SI ☐ NO
Foto	☐ SI ☐ NO
Altro	Specificare

Lì _____

Data _____

Firma IA _____

Firma Progettista _____

Elenco Allegati:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

ALLEGATO 4 _ Attuale distribuzione dei Distretti Socio Sanitari in Regione Liguria.

